

REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

**SERVIZIO 5°
UFFICIO ELETTORALE**

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

PUBBLICAZIONE N. 3

**LE ELEZIONI DEL SINDACO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
E DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE**

ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI
DEGLI UFFICI DI SEZIONE

3

AVVERTENZE

Al fine di agevolare il delicato compito dei Presidenti e dei componenti gli Uffici elettorali di sezione nello svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, sono state predisposte le unite istruzioni, sulle quali si richiama la particolare attenzione di quanti sono investiti delle funzioni medesime.

Allo scopo di evitare errori od omissioni nella compilazione dei verbali dell'Ufficio di sezione, che possono influire sulla stessa regolarità delle operazioni, ivi comprese quelle riguardanti l'assegnazione dei seggi e la proclamazione dei candidati eletti, si raccomanda che:

1) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che di queste costituiscono il fondamento;

2) i dati numerici da riportare nel verbale, relativo ai voti di lista ed ai voti di preferenza, dopo che siano stati effettuati i necessari riscontri previsti nei rispettivi paragrafi, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici di livello superiore al seggio elettorale per le operazioni di loro competenza;

3) al momento della formazione dei plichi, gli atti ed i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Si confida che con l'ausilio di tali istruzioni tutte le operazioni elettorali verranno disimpegnate con la massima regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà del corpo elettorale.

Si avverte, altresì, che gli articoli di legge, riportati nella presente pubblicazione senza la citazione del provvedimento legislativo di cui fanno parte, si riferiscono al Testo Unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960 n. 3.

INDICE

PARTE PRIMA LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

SEZIONE PRIMA L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

CAPITOLO I LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 1 - Composizione dell'ufficio e validità delle operazioni	Pag. 9
§ 2 - Obbligatorietà delle funzioni. Sanzioni per gli inadempienti	Pag. 9
§ 3 - Qualifica di pubblico ufficiale	Pag. 9

CAPITOLO II IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 4 - Nomina e sostituzione del presidente dell'ufficio elettorale di sezione	Pag. 10
§ 5 - Compiti e poteri del presidente dell'ufficio elettorale di sezione	Pag. 10
§ 6 - Poteri di polizia del presidente dell'ufficio elettorale di Sezione	Pag. 10

CAPITOLO III IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 7 - Funzioni del vicepresidente	Pag. 12
---	---------

CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI

§ 8 - Nomina degli scrutatori. Eventuale sostituzione	Pag. 12
§ 9 - Compiti e poteri degli scrutatori	Pag. 12

CAPITOLO V IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 10 - Nomina del segretario del seggio	Pag. 13
§ 11 - Compiti del segretario del seggio	Pag. 13

CAPITOLO VI IL SEGGIO SPECIALE

§ 12 - Costituzione del seggio speciale	Pag. 13
§ 13 - Il segretario del seggio speciale	Pag. 14
§ 14 - Compiti del seggio speciale	Pag. 14

CAPITOLO VII
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COMPONENTI
DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E DEL SEGGIO SPECIALE

§ 15 - Trattamento economico dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione	Pag. 15
§ 16 - Trattamento economico dei componenti del seggio speciale	Pag. 15
§ 17 - Trattamento economico dei supplenti	Pag. 15
§ 18 - Misure degli onorari e loro non assoggettabilità a regime fiscale	Pag. 15

CAPITOLO VIII
I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE

§ 19 - Designazione e requisiti dei rappresentanti nelle elezioni comunali	Pag. 16
§ 20 - Facoltà dei rappresentanti	Pag. 16
§ 21 - Sanzioni penali per i rappresentanti	Pag. 17

CAPITOLO IX
ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE
DI SEZIONE, PRIMA DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO

§ 22 - Presentazione del presidente al sindaco	Pag. 17
§ 23 - Consegna degli oggetti relativi alle operazioni elettorali	Pag. 17
§ 24 - Accettazione delle dichiarazioni di designazione dei rappresentanti di lista per le elezioni comunali	Pag. 19
§ 25 - Nomina del segretario	Pag. 19
§ 26 - Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione	Pag. 19
§ 27 - Custodia della sala della votazione	Pag. 21

CAPITOLO X
VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 28 - Compilazione dei verbali	Pag. 21
---------------------------------------	---------

SEZIONE SECONDA
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO I
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 29 - Insediamento dei componenti dell'ufficio	Pag. 22
§ 30 - Ammissione dei rappresentanti	Pag. 22

CAPITOLO II
OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 31 - Costatazione dell'arredamento della sala	Pag. 23
---	---------

§ 32 - Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione, cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto o elettori ammessi al voto domiciliare, si recherà a raccogliere il voto	Pag. 23
§ 33 - Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei detenuti aventi diritto al voto, dei degenti nei luoghi di cura con almeno 100 e sino a 199 posti-letto e per le sezioni ospedaliere dei degenti impossibilitati ad accedere alla cabina	Pag. 23
§ 34 - Apertura della cassetta sigillata con il bollo della sezione	Pag. 23
§ 35 - Annotazioni nelle liste di sezione	Pag. 24

CAPITOLO III AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 36 - Autenticazione delle schede per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale	Pag. 24
--	---------

SEZIONE TERZA LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

§ 37 - Consegna al presidente del seggio speciale delle schede occorrenti per la votazione dei degenti in case di cura e dei detenuti aventi diritto al voto	Pag. 25
§ 38 - Apertura della votazione	Pag. 25
§ 39 - Accesso nella sala della votazione	Pag. 26
§ 40 - Ammissione degli elettori alla votazione	Pag. 26
§ 41 - Identificazione degli elettori	Pag. 28
§ 42 - Esibizione della tessera elettorale, della sentenza della Corte d'Appello o dell'attestazione del sindaco	Pag. 29
§ 43 - Consegna delle schede e della matita. Espressione del voto	Pag. 29
§ 44 - Modalità di espressione del voto nelle elezioni amministrative in Sicilia.	Pag. 30

CAPITOLO II CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI DURANTE IL CORSO DEL GIORNO DI VOTAZIONE

§ 45 - Caso in cui si presentano a votare elettori fisicamente impediti	Pag. 34
§ 46 - Caso in cui si presentano a votare elettori non iscritti nella lista di sezione ma che hanno diritto di votare in base a sentenza della Corte d'Appello o ad attestazione del sindaco	Pag. 35
§ 47 - Caso in cui votano gli elettori indicati nell'art. 28 del TU. Reg. n. 3/1960 ..	Pag. 35
§ 48 - Caso in cui si presentano a votare elettori non deambulanti	Pag. 36

§ 49 - Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la deteriora	Pag. 36
§ 50 - Caso in cui l'elettore non vota entro la cabina	Pag. 36
§ 51 - Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nella espressione del voto	Pag. 37
§ 52 - Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente	Pag. 37
§ 53 - Caso in cui l'elettore consegna al presidente la scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore	Pag. 37
§ 54 - Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto	Pag. 37

CAPITOLO III VOTAZIONE DEI DEGENTI

§ 55 - votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura (sezioni ospedaliere)	Pag. 38
§ 56 - Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto	Pag. 38
§ 57 - Raccolta del voto domiciliare da parte dell'Ufficio distaccato di sezione	Pag. 39
§ 58 - Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e sino a 199 posti letto	Pag. 40
§ 59 - Modalità per la raccolta del voto, presso le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina	Pag. 41

CAPITOLO IV VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 60 - Voto dei detenuti	Pag. 42
§ 61 - Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva	Pag. 42

CAPITOLO V CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 62 - Chiusura della votazione	Pag. 43
§ 63 - Dichiarazione di chiusura della votazione	Pag. 43

CAPITOLO VI OPERAZIONI DI RISCONTRO

§ 64 - Accertamento del numero dei votanti	Pag. 44
§ 65 - Formazione del plico contenente le liste della votazione ed i registri delle tessere elettorali	Pag. 45
§ 66 - Controllo delle schede	Pag. 45
§ 67 - Formazione del plico con le schede residue	Pag. 45

SEZIONE QUARTA
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCRUTINIO

CAPITOLO I
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 68 - Scrutinio	Pag. 46
§ 69 - Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio	Pag. 46
§ 70 - Vari modi per esprimere il voto nell'elezione del sindaco e del consiglio comunale	Pag. 46

CAPITOLO II
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO PER L'ELEZIONE
DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI
ED AVENTI PIÙ D UNA SEZIONE ELETTORALE

§ 71 - Sistema elettorale	Pag. 48
§ 72 - Prospetti di scrutinio	Pag. 48
§ 73 - Spoglio delle schede e registrazioni dei voti	Pag. 48
§ 74 - Casi di nullità - Schede bianche - Schede e voti contestati	Pag. 49
§ 75 - Operazioni di controllo dello spoglio	Pag. 52
§ 76 - Rispondenza numerica fra schede spogliate e votanti	Pag. 52
§ 77 - Risultato dello scrutinio	Pag. 52
§ 78 - Formazione e trasmissione dei plichi	Pag. 52
§ 79 - Riconsegna del materiale	Pag. 52

CAPITOLO III
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO E DI PROCLAMAZIONE
PER L' ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO
COMUNALE NEI COMUNI CON UNA SOLA SEZIONE

§ 80 - Attestazione nel verbale dei risultati dello scrutinio	Pag. 54
§ 81 - Proclamazione del sindaco	Pag. 54
§ 82 -Assegnazione dei seggi alle liste	Pag. 54
§ 83 - Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale	Pag. 55
§ 84 - Chiusura del verbale e formazione dei plichi	Pag. 55
§ 85 - Scrutinio nel caso di presentazione od ammissione di una sola lista di candidati	Pag. 55
§ 86 - Riconsegna del materiale	Pag. 56

CAPITOLO IV
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO NEI COMUNI
CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

§ 87 - Sistema elettorale	Pag. 56
§ 88 - Prospetti di scrutinio	Pag. 56
§ 89 - Rinvio	Pag. 56
§ 90 - Riconsegna del materiale	Pag. 57

CAPITOLO V
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO PER L'ELEZIONE
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

§ 91 - Sistema elettorale	Pag. 57
§ 92 - Prospetti di scrutinio	Pag. 58
§ 93 - Rinvio	Pag. 58
§ 94 - Riconsegna del materiale	Pag. 58

SEZIONE QUINTA
TURNO DI BALLOTTAGGIO

CAPITOLO I
OPERAZIONI DI SCRUTINIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO
NEL SECONDO TURNO DI VOTAZIONE

§ 95 - Premessa	Pag. 59
§ 96 - Composizione e adempimenti dell'ufficio	Pag. 59

PARTE SECONDA
SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE

§ 97 - Norme vigenti	Pag. 60
§ 98 - Chi può promuovere l'azione penale	Pag. 60

* * *

Allegato 1 Modello del bollo di sezione	Pag. 62
Allegato 2 Modalità di espressione del voto – esempi	Pag. 63
Allegato 3 Casi particolari di espressione del voto	Pag. 71

PARTE PRIMA

LE OPERAZIONI
DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

SEZIONE PRIMA
L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

CAPITOLO I
LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 1. - Composizione dell'ufficio e validità delle operazioni.

In ogni sezione elettorale è costituito, ai sensi dell'art. 10, comma 1, un ufficio elettorale composto da un presidente, da cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.¹

Per la validità delle operazioni elettorali devono trovarsi sempre presenti almeno tre componenti dell'Ufficio fra i quali il presidente o il vice presidente (art. 14).

Si avverte che nella dizione "operazioni elettorali" rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli uffici elettorali, dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

§ 2. - Obbligatorietà delle funzioni. Sanzioni per gli inadempienti.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art.13). Pertanto, esse non possono rifiutarlo, senza giustificato motivo, incorrendo, in caso contrario, nella multa prevista dall'art. 89, comma 1, TU. 16-5-1960, n. 570.^(1bis)

Nella stessa sanzione incorrono i componenti dell'ufficio che non siano presenti all'atto dell'insediamento del seggio nei giorni della votazione ed i componenti che si allontanino dall'ufficiosenza giustificato motivo, prima che abbiano termine le operazioni elettorali (art. 89, comma 1, TU. 16-5-1960, n. 570)^(1bis).

§ 3. - Qualifica di pubblico ufficiale.

Durante l'esercizio delle loro funzioni tutti i componenti dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 13, comma 3)⁽²⁾

Per i reati commessi in danno dei componenti dell'ufficio, si procede con giudizio direttissimo (art. 24 T.U. 16-5-1960, n. 570, e art. 13, ultimo comma).

1) L'ultimo comma dell'art. 10, così come aggiunto dall'art. 16, 3° comma, della Lr. n. 35/97, stabilisce che "il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio, ne può essere legato da rapporto di parentela o di affinità sino al terzo grado".

1bis) Vedasi art. 66

2) Per la nozione di pubblico ufficiale si riporta l'art. 357 del codice penale modificato con l'art. 17 della legge 26-4-1990, n. 86: «Art. 357. - (Nozione del pubblico ufficiale)

1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

2. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi».

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 4. - Nomina e sostituzione del presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione è nominato dal presidente della Corte d'Appello (art. 10, comma 2). Qualora il designato a presiedere un ufficio elettorale di sezione non sia in grado, per giustificato motivo, di assumere la carica, ne deve avvertire immediatamente il presidente della Corte d'Appello ed il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale era stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente della Corte d'Appello, assume la presidenza dell'ufficio il sindaco od un suo delegato (art. 10, quinto comma).

A tale proposito si raccomanda particolarmente ai sindaci di accertare, entro le ore pomeridiane del giorno precedente quello dell'elezione, che tutti i presidenti siano presenti nelle sedi dei relativi uffici elettorali e particolarmente in quelle poste nelle frazioni, al fine di provvedere, nel caso di assenza del presidente di una sezione, all'invio di un apposito delegato che possa trovarsi già presente sul posto per il regolare inizio delle operazioni di votazione della mattina seguente, sempre che non ritengano di assumere direttamente le funzioni. In relazione a tale eventualità, i sindaci, specie quelli dei comuni con un notevole numero di sezioni, dovranno predisporre tempestivamente un elenco di persone idonee per la sostituzione dei presidenti assenti. Nei casi di temporanea assenza o di impedimento, che si verificassero durante le operazioni elettorali, il presidente è sostituito in via normale dal vicepresidente che, come sopra si è detto, è lo scrutatore più anziano (art. 13, comma 2).

§ 5. - Compiti e poteri del presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'ufficio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dal vicepresidente.

Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti (art. 37, comma 1).

La sua decisione, peraltro, è provvisoria. Avverso le operazioni elettorali, infatti, è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

§ 6. - Poteri di polizia del presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

Per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali al presidente sono attribuiti poteri di polizia: a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato (art. 30, comma 1).

Di regola la forza pubblica non può entrare nella sala della elezione senza richiesta del presidente; però in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle imme-

diate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria^{2bis} possono entrare nella sala e farsi assistere dalla forza pubblica, anche senza richiesta del presidente (art. 30, secondo e terzo comma).

Gli ufficiali giudiziari possono pure accedere alla sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 30, comma 4).

Il presidente, può, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali (art. 30, comma 5).

Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, può disporre, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione (art. 30, penultimo comma). Può, altresì, disporre che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella espressione del voto o non rispondano all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine previa restituzione delle schede e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni del presidente è dato atto nel verbale (art. 30, penultimo ed ultimo comma).

Nei riguardi della polizia esterna alla sala della votazione il presidente, al fine di assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione e di impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte quelle richieste che ritenga opportune sia alle autorità civili, sia ai comandi militari, i quali sono tenuti a ottemperarvi (art. 30, comma 6).

A norma dell'art. 9, comma 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130, ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione.

2bis) - Si riporta qui di seguito l'art. 57 del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447:

«Art. 57. - (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria).

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottoufficiali della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amm. della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55».

CAPITOLO III IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 7. - Funzioni del vicepresidente.

Il vicepresidente è tenuto a coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni (art. 13, comma 2).

Inoltre, il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento (art. 13, comma 2).

L'uno o l'altro debbono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali (art. 14).

CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI

§ 8. - Nomina degli scrutatori. Eventuale sostituzione.

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale, nel periodo compreso tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione (art. 11, comma 5).

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio o ne sia mancata la designazione a norma dell'art. 11, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere (art. 31, comma 2) e che non siano candidati, parenti entro il secondo grado degli stessi o rappresentanti di liste di candidati.

La composizione dell'ufficio costituito resterà invariata anche se nel frattempo si siano presentate le persone che erano state sostituite perchè assenti.

Peraltro, se successivamente alla costituzione dell'ufficio dovesse mancare chi ha avuto assegnato le funzioni di scrutatore per l'assenza del designato e fosse presente quest'ultimo, può ammettersi che questi assuma l'ufficio senza dover procedere a surrogazione con persona da individuare con le modalità dinanzi indicate.

§ 9. - Compiti e poteri degli scrutatori.

Gli scrutatori provvedono all'autenticazione delle schede di votazione, alla registrazione ed alla identificazione degli elettori che si presentano a votare (art. 31), alla registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio (artt. 43 e 48) e alla spedizione o al recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio (artt. 46 e 50).

Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'ufficio elettorale nei casi indicati dalla legge (art. 30, comma 7, art. 37, comma 1), o a sua richiesta.

Quando tre scrutatori facciano richiesta che la forza pubblica entri e resti nella sala della elezione anche prima che comincino le operazioni elettorali, il presidente ha l'obbligo di accogliere tale richiesta a norma dell'art 30, comma 5.

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di cento posti letto, uno degli scrutatori, designato dalla sorte, viene chiamato dal presidente, unitamente al segretario, per la raccolta del voto degli elettori degenti.

Gli scrutatori hanno, infine, facoltà di assistere su invito del magistrato, all'apertura del plico contenente le liste della sezione usate per la votazione (art. 42).

CAPITOLO V IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 10. - Nomina del segretario del seggio.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente fra gli elettori residenti nel comune che sappiano leggere e scrivere e che preferibilmente siano funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari, notai, impiegati dello Stato, della Regione o degli Enti Locali, ufficiali giudiziari (art. 12).

L'art. 12 stabilisce che il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, fra gli elettori residenti nel comune.

Il presidente del seggio può effettuare tale scelta anche con anticipo rispetto alla data di costituzione dell'ufficio. Con tale facoltà si vuole porre il presidente in grado di utilizzare la collaborazione di persona di fiducia.

L'ultimo comma dell'art. 10, così come aggiunto dall'art. 16, 3° comma, della l.r. n. 35/97 stabilisce che ***"il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio, né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado"***.

Nella scelta del segretario necessita che i presidenti escludano i segretari dei comuni nei quali non vi siano altri impiegati che possano sostituirli nelle loro funzioni, giacché alcune di queste hanno stretta attinenza con lo svolgimento delle elezioni (ad es.: il rilascio delle tessere elettorali e dei relativi duplicati da effettuarsi anche nei giorni di votazione) e non potrebbero essere trascurate senza provocare gravi inconvenienti.

Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiuntogli, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto. Analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti nei luoghi di cura con meno di 100 posti-letto eventualmente assegnati alla sezione.

§ 11. - Compiti del segretario del seggio.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio e, nelle sezioni nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, partecipa, con il presidente ed uno scrutatore designato dalla sorte, alla raccolta del voto degli elettori degenti. In particolare provvede alla compilazione dei verbali che devono essere redatti in triplice esemplare (vedasi § 28), alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali, nonché alla confezione dei relativi plichi.

CAPITOLO VI IL SEGGIO SPECIALE

§ 12. - Costituzione del seggio speciale.

L'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni comunali a norma dell'art. 1, lettera e), della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, ha previsto che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e sino 199 posti-letto o luoghi di detenzione o di custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale per la raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati o reclusi.

Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali esistono ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della Corte d'Appello, e da due scrutatori nominati dalla Commissione elettorale comunale nei termini e con le modalità previste per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente e di due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si richiamano le istruzioni di cui ai paragrafi precedenti per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

§ 13. - Il segretario del seggio speciale.

L'art. 9, comma 3, della legge n. 136/1976, stabilisce che uno degli scrutatori del seggio speciale assuma le funzioni di segretario.

La scelta del segretario è, pertanto, rimessa al giudizio discrezionale del presidente del seggio speciale, fermo restando il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 10, così come aggiunto dall'art. 16, comma 3, l.r. n. 35/97.

§ 14. - Compiti del seggio speciale.

L'art. 9, comma 7, della legge n. 136/1976, precisa i compiti che il seggio speciale deve assolvere.

Questi sono limitati ***esclusivamente*** alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e sino a 199 posti-letto, dei detenuti aventi diritto al voto esistenti nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva; dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto.

I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in apposito plico, vengono portate alla sezione elettorale per essere immediatamente immesse nell'urna destinata a custodire le schede votate.

Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono stati chiaramente individuati dalla legge, nessun'altra incombenza può essere affidata, nell'ambito delle sezioni elettorali, al presidente e agli scrutatori di detto seggio speciale.

Si tenga presente, quindi, che i componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede (firma), le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.

CAPITOLO VII
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COMPONENTI
DELL' UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE
E DEL SEGGIO SPECIALE

§ 15. - Trattamento economico dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione.

Per quanto disposto dall'art. 1 della l.r. 12 agosto 1989 n. 18, così come rideterminato dal D.P.Reg. 16 gennaio 2008 n° 9, ai componenti dell'ufficio elettorale di sezione spetta un onorario fisso.

Nel caso di contemporaneità di elezioni, il suddetto onorario è incrementato di una quota fissa per ogni elezione oltre la prima.

Qualora compete anche il trattamento di missione, ad eccezione dell'indennità di trasferta la quale è stata soppressa dall'art. 10 della l.r. 8 febbraio 2007 n° 2, lo stesso è determinato nel modo seguente:

1) per il presidente nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente superiore. Il trattamento di missione del dirigente superiore regionale, giusta art. 2 della l.r. n. 15.1.1993, n. 15, è quello spettante ai funzionari statali di pari qualifica. L'equiparazione è stata determinata con il decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza n. 6890 del 10.8.1993;

2) per gli scrutatori ed il segretario nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente, determinata con le modalità di cui al precedente numero.

La liquidazione ed il pagamento delle suddette competenze vanno effettuati a cura ed a carico dell'Amministrazione interessata.

Nessun obbligo compete ai comuni per la somministrazione di vitto ed alloggio le cui spese sono, pertanto, a carico dei singoli componenti dei seggi. I sindaci dovranno però prestare la massima cooperazione affinché il soggiorno dei componenti suddetti sia facilitato nei limiti consentiti dalle possibilità ricettive locali.

§ 16. - Trattamento economico dei componenti del seggio speciale.

Per quanto disposto dall'art. 2 della l.r. n. 18/89 e dall'art. 3 l.r. n. 3/2002, ai componenti del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, così come rideeterminato dal D.P.Reg. 16 gennaio 2008 n° 9, è corrisposto un onorario fisso.

Nel caso di contemporaneità di elezioni, il suddetto onorario è incrementato di una quota fissa per ogni elezione oltre la prima.

§ 17. - Trattamento economico dei supplenti.

È ovvio che il trattamento economico sopra illustrato spetta anche a chi venga espressamente incaricato della surrogazione del presidente, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, o degli scrutatori, a norma dell'art. 31, comma 2.

Analogamente si provvede in caso di sostituzione dei componenti del seggio speciale (art. 9, comma 8, legge 23 aprile 1976, n. 136).

§ 18. - Misure degli onorari e loro non assoggettabilità a regime fiscale.

Circa i compensi indicati nei precedenti paragrafi, giusta determinazione della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri del 12-4-1991, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53. Conseguentemente gli onorari corrisposti ai componenti degli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso, non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

CAPITOLO VIII I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE

§ 19 ~ Designazioni e requisiti dei rappresentanti nelle elezioni comunali.

I delegati delle liste dei candidati all'elezione del sindaco e del consiglio comunale, di cui all'art. 17, comma 9 n. 3, hanno la facoltà di designare due rappresentanti di lista, uno effettivo e uno supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e presso l'ufficio centrale.

La designazione dei rappresentanti presso i seggi può essere presentata entro le ore 16,00 del sabato precedente la elezione al segretario del comune che ne rilascerà ricevuta (Mod. n. 12-CS) e ne curerà la trasmissione ai presidenti delle sezioni. Di tale consegna ai presidenti di sezione dovrà redigersi apposito verbale (Mod. n. 36-A) in doppio esemplare, uno dei quali dovrà essere trattenuto dal presidente e l'altro sarà restituito al segretario del comune o ad un suo delegato. La designazione può essere presentata anche direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina del giorno di elezione, purché prima dell'inizio della votazione (art. 23, comma 2). A tal fine il sindaco consegnerà ai presidenti di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione, l'elenco dei delegati che non hanno ancora presentato la designazione dei rappresentanti.

Per quanto riguarda la designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale, la stessa può essere presentata al presidente prima dell'inizio delle operazioni di competenza dell'ufficio stesso.

I presidenti dei seggi e dell'ufficio centrale, all'atto della designazione dei rappresentanti, avvenuta presso gli uffici, dovranno esaminare la regolarità della designazione tenendo presente che:

1) la designazione dei rappresentanti non è ammissibile se chi la fa non sia uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (art. 17, comma 9, n. 3) o della candidatura alla carica di sindaco;

2) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere debitamente autenticata.

Nessun particolare requisito è richiesto per essere designati rappresentanti di lista; tuttavia, tenuto conto della delicatezza del compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori del comune e che debbano saper leggere e scrivere.

§ 20. - Facoltà dei rappresentanti.

I rappresentanti di lista:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;

b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni, apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione

e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala di votazione.

Poiché i rappresentanti non fanno parte degli uffici elettorali, si ritiene che essi possano presentarsi anche dopo la costituzione dell'ufficio o durante le operazioni; in tal caso dovrà farsene menzione nei verbali.

I rappresentanti di lista per l'esercizio delle loro funzioni sono autorizzati a portare, nell'interno della sede della sezione, un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista o del candidato dagli stessi rappresentati.

I presidenti dei seggi, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, dovranno fare in modo che i rappresentanti possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

§ 21. - Sanzioni penali per i rappresentanti.

I rappresentanti che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa prevista dall'art. 96, ultimo comma. TU. n. 570/1960.

CAPITOLO IX ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE PRIMA DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO

§ 22. - Presentazione del presidente al sindaco.

Anche prima della costituzione dell'ufficio e dell'inizio delle operazioni elettorali il presidente è chiamato dalla legge all'attuazione di alcuni adempimenti.

E pertanto, necessario che egli si presenti al sindaco del comune presso il quale dovrà esplicitare le sue funzioni nel giorno precedente quello delle elezioni, affinché possa attendere agli adempimenti sotto indicati.

§ 23. - Consegna degli oggetti relativi alle operazioni elettorali.

Nelle ore pomeridiane del sabato, ovvero il giorno stesso della votazione, prima delle ore 6, il presidente ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell'ufficio della sezione, dal sindaco o da un suo delegato, gli oggetti e le carte indicate nell'art. 16.

Della consegna dovrà redigersi apposito verbale (Mod. n. 32 CS), un esemplare del quale dovrà essere trattenuto dal presidente stesso e l'altro sarà consegnato al sindaco o al suo delegato.

Gli oggetti che il presidente deve ricevere sono:

- 1) una urna per la votazione;
- 2) una cassetta o scatola per le schede autenticate;
- 3) il pacco delle schede di votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, che deve essere aperto dopo che sia stato costituito l'ufficio;
- 4) la cassetta sigillata contenente il bollo della sezione, che deve essere aperta soltanto la mattina della domenica dopo la costituzione del seggio;
- 5) una mazzetta di matite copiative;
- 6) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;

7) la lista aggiunta degli elettori cittadini dell'Unione Europea che hanno chiesto di votare per le elezioni comunali;

8) una copia delle predette liste da affiggere nella sala delle elezioni, autenticata dal sindaco o dal segretario comunale;

9) tre copie del manifesto con le liste dei candidati all'elezione del sindaco e del consiglio comunale da affiggersi nella sala delle elezioni. Una copia del predetto manifesto dovrà rimanere a disposizione del seggio;

10) il manifesto recante le principali sanzioni penali previste dal T.U. 16.5.1960, n. 570, da affiggere nella sala delle elezioni;

11) l'estratto del verbale della nomina degli scrutatori;

12) le dichiarazioni relative alle designazioni dei rappresentanti presso il seggio e l'elenco dei delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti presso le sezioni qualora questi ultimi non siano stati ancora designati;

13) il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;

14) il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze della sezione;

Inoltre, al presidente del seggio dovranno essere consegnati gli elenchi in cui sono indicate le seguenti categorie di persone:

1) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (quindicesimo giorno precedente quello della votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;

2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco (art. 3, comma 3, legge 7 febbraio 1979, n. 40);

3) elettori che non possono esercitare il suffragio perchè già iscritti nelle liste di altre sezioni o di altro Comune;

4) elettori residenti all'estero;

5) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni popolari e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;

6) elettori detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976 n. 136, richiamati dall'art. 1 della l.r. n. 29/1977;

7) elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi dell'art. 34;

8) elettori ammessi al voto domiciliare ai sensi della Legge 27 gennaio 2006, n. 22.

Per le sezioni ospedaliere, per le sezioni nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti-letto e per le sezioni in cui sia stato costituito il seggio speciale per la votazione dei detenuti e dei degenti in case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, ai presidenti, oltre al materiale sopraelencato, deve essere consegnato anche l'elenco degli elettori aventi diritto al voto, i verbali, le buste, le liste aggiunte, il plico sigillato, contenente il secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto nel luogo di cura o di detenzione.

Ricevuti in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, il presidente diventa responsabile della conservazione e custodia di essi e adotterà a tal fine le misure necessarie (vedasi § 27).

§ 24. - Accettazione delle dichiarazioni di designazione dei rappresentanti di lista per le elezioni comunali.

La mattina della domenica fino al momento che precede l'apertura della votazione, il presidente della sezione è tenuto a riceversi dai delegati, ai sensi del secondo comma dell'art. 23, le dichiarazioni relative alla designazione dei rappresentanti presso la sezione, nel caso in cui gli stessi non siano stati designati presso la segreteria del Comune entro le ore 16,00 del sabato precedente le elezioni.

§ 25. - Nomina del segretario.

Prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale il presidente deve provvedere anche alla nomina del segretario dell'ufficio, da scegliere tra le categorie indicate nell'art. 12. Per la scelta del segretario, si richiamano le avvertenze già fatte nel § 10.

§ 26. - Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione.

È opportuna la presenza del presidente nei locali della sezione nel giorno precedente quello dell'elezione per constatare se l'arredamento della sala destinata alla votazione sia completo e per chiedere, se del caso, al sindaco che siano eliminate le eventuali deficienze.

In particolare il presidente dovrà rivolgere la sua attenzione su quanto segue:

a) Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione.

La sala deve avere una sola porta d'ingresso, salvo il caso che sia stato possibile assicurare un accesso separato per le donne, e deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con un'apertura centrale per il passaggio degli elettori (art. 25, comma 1). In particolare, il presidente accerterà che il tramezzo anzidetto sia abbastanza solido e sistemato in maniera da impedire agli elettori di occupare la parte della sala riservata al seggio e turbare così il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

b) Tavolo del seggio.

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. Le urne fissate sul tavolo saranno collocate in maniera da essere sempre visibili a tutti (art. 25, comma 3).

c) Cabine per l'espressione del voto.

In ogni sezione debbono essere installate da due a quattro cabine: esse devono essere separate l'una dall'altra, addossate ad una parete, munite da ogni parte di ripari e collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo di cui alla lettera a); le porte e le finestre che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine, ad una distanza minore di metri due, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori (art. 25, quarto e quinto comma).

Il presidente deve accertare che le cabine offrano assoluta garanzia per la segretezza dell'espressione del voto e che le tavolette per la compilazione delle schede siano adeguatamente sistemate.

Sulle tavolette all'interno delle cabine non devono esservi né penne né calamai.

Nel caso che nella sala per la votazione siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinata, con una parete di divisione comune, il presidente avrà cura di controllare che in detta parete non siano stati praticati fori che consentano di comunicare tra le due cabine o di vedere nella cabina contigua.

Tale controllo dovrà essere ripetuto più volte anche durante le operazioni di votazione,

al fine di accertare che gli elettori non abbiano comunque forato la parete di divisione.

Ove ciò si verificasse, il presidente provvederà a che la parete venga immediatamente riparata anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità disporrà che una delle cabine sia chiusa, affinché sia garantita l'assoluta segretezza del voto nell'altra.

I presidenti delle sezioni nell'ambito delle quali esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, devono recarsi nei luoghi di cura stessi per accertarsi che sia predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto presso i posti-letto. Identico controllo dovranno effettuare i presidenti del seggio speciale incaricati di procedere alla raccolta del voto dei degenti in ospedali o luoghi di cura con almeno 100 e sino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto; degli elettori delle sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria in cui è ubicata la sezione, non possono accedere alla cabina.

Il presidente della sezione elettorale ubicata in sede priva di barriere architettoniche e che sia, quindi, accessibile mediante sedie a ruote, dovrà accertare che, a mente dell'art. 2 della legge n. 15/1991, gli arredi della sala di votazione siano disposti in maniera da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

Ove poi la sezione risulti attrezzata per gli elettori non deambulanti, secondo le disposizioni della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e l'art. 30, commi 7 e 8, della Lr. 1-9-1993, n. 26 il presidente dovrà inoltre controllare che la cabina consenta un agevole accesso ai medesimi (art. 2, comma 3, legge n. 15/1991). Il presidente dovrà, infine, accertarsi che la sezione sia stata opportunamente segnalata mediante affissione negli accessi delle aree di circolazione del prescritto simbolo (art. 2, comma 2, legge n. 15/1991).

d) Urna per la votazione.

Come si è già accennato, ad ogni sezione è assegnata un'urna destinata a ricevere le schede votate per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

La destinazione dell'urna deve essere precisata con apposita striscia recante l'indicazione dell'elezione cui si riferisce e la scritta "schede restituite dagli elettori dopo l'espressione del voto".

Tali strisce vanno applicate sul lato rivolto verso il pubblico.

L'urna deve essere fissata al tavolo e, al termine delle operazioni dell'Ufficio di Sezione, riconsegnata al Comune insieme con il materiale elettorale di cui al paragrafo 79; ciò anche se trattasi di urne di cartone che si sono eventualmente deteriorate a seguito dell'apertura effettuata in sede di scrutinio delle schede.

e) Cassetta o scatola per la votazione.

La cassetta è destinata alla custodia delle schede, già autenticate, da consegnare agli elettori.

Può essere anche usata la scatola con la quale è formato il pacco delle schede.

Anche sulla cassetta deve essere precisata la destinazione con apposita striscia recante l'indicazione della elezione cui si riferisce e la scritta "schede da consegnare agli elettori".

f) Disposizione dell'urna e della cassetta o scatola.

L'urna e la cassetta o scatola sarà disposta sul tavolo nel modo ritenuto dal presidente più opportuno per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

g) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.

Il presidente dovrà controllare i mezzi di illuminazione, normale e sussidiaria, che sono stati disposti nella sala della votazione. Le operazioni per la votazione e lo scrutinio si protrarranno, infatti, anche nelle ore serali o notturne e, pertanto, è necessario che la sala della votazione, comprese le cabine, sia sufficientemente illuminata.

§ 27. - Custodia della sala della votazione.

Come già indicato, il presidente dopo che ha ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti, diviene responsabile della loro conservazione e custodia. Egli deve, perciò, disporre una opportuna vigilanza della sala destinata alla votazione per mezzo di agenti della forza pubblica.

Nei centri maggiori, ove pili sezioni possono essere situate in uno stesso edificio, i presidenti dei diversi uffici elettorali in esso dislocati potranno, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

CAPITOLO X VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 28. - Compilazione dei verbali.

Alla base di tutto il procedimento elettorale sono le operazioni che si svolgono presso gli uffici elettorali di sezione.

Sui risultati di tali operazioni, gli uffici preposti⁽⁴⁾ compiono i calcoli per l'assegnazione dei seggi.

Da qui la necessità che delle operazioni delle sezioni venga effettuata una fedele e precisa verbalizzazione.

A tal fine sono predisposti speciali verbali (Mod. n. 38 CS o 39 CS), che agevoleranno i presidenti ed i segretari dei seggi nel loro delicato compito.

Nei verbali anzidetti sono stati previsti, in appositi paragrafi, non solo lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'ufficio, dall'insediamento del seggio allo scioglimento dell'adunanza, ma anche i casi speciali che la legge contempla e che possono verificarsi nel corso della votazione e dello scrutinio.

Nella compilazione dei verbali stessi è necessario che vengano curate l'esattezza dei vari dati e la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche tra i diversi paragrafi, oltre alla completa indicazione del risultato dello scrutinio.

Nei verbali dovrà prendersi inoltre nota dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Della regolare compilazione dei verbali, che vengono redatti in duplice esemplare, e che devono recare in ciascun foglio la firma di tutti i componenti del seggio ed il bollo della sezione, nonché della raccolta degli atti e dei documenti da allegare ai verbali stessi, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio.

In caso di inadempienza, questi possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 96, TU. n. 570/1960.

(4) L'Ufficio Centrale per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per le elezioni comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

SEZIONE SECONDA
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO I
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 29. - Insediamento dei componenti dell'ufficio.

Alle ore sei del giorno per il quale è indetta la consultazione, tutti i componenti dell'ufficio (presidente, scrutatori e segretario) devono essere presenti nella sala destinata alla votazione (art. 31). Il presidente, dopo essersi insediato, chiama a far parte dell'ufficio il segretario da lui scelto, e, in base agli estratti del verbale consegnati ai sensi dell'art. 16, n. 4, previo accertamento della identità personale, gli scrutatori nominati dalla Commissione Elettorale. Le funzioni di vicepresidente sono assunte dallo scrutatore più anziano (art. 10).

Nel caso che gli scrutatori non siano presenti o la designazione non sia avvenuta, il presidente li sostituisce nel modo indicato nel § 8.

L'art. 14 stabilisce che per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente che siano presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente. Pertanto in caso di assenza di alcuni degli scrutatori nominati ai sensi dell'art. 11 e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 31, comma 2, perchè non siano presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'ufficio dovrà essere ugualmente costituito se siano presenti due componenti del seggio oltre al presidente. Ovvio che occorrerà procedere alla integrazione dell'ufficio, appena possibile.

In contemporaneità alla costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si procede alla costituzione del seggio speciale nei casi in cui questo è previsto.

§ 30. - Ammissione dei rappresentanti.

Il presidente chiama, infine ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste in base alle dichiarazioni consegnategli dal sindaco ovvero per le elezioni comunali, in base alle designazioni che gli pervengono direttamente prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

Il presidente, quindi, si accerta della loro identità e della regolarità della designazione, tenendo conto delle condizioni essenziali previste dalle disposizioni di cui al paragrafo 19.

Tali condizioni devono essere constatate dal presidente che, ove non ricorrano in tutto o in parte o non siano comprovate, non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

Si tenga presente che, non facendo parte dell'ufficio elettorale, i rappresentanti possono presentarsi anche durante le operazioni degli uffici stessi; in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale al paragrafo previsto per l'intervento dei rappresentanti stessi.

CAPITOLO II

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 31. - Costatazione dell'arredamento della sala.

Subito dopo la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, il presidente fa constatare ai componenti dell'ufficio il regolare arredamento della sala; quindi accerta se nella sala sono stati affissi, a norma degli art. 25, ultimo comma, e 27, comma 2, la copia della lista degli elettori della sezione, il manifesto recante l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal T.U., le copie del manifesto relativo ai candidati all'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

§ 32. - Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione, cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto o elettori ammessi al voto domiciliare, si recherà a raccogliere il voto.

Il presidente della sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 postiletto, prima di procedere alle operazioni di autenticazione delle schede, deve, dopo averla concordata con la direzione sanitaria del luogo di cura, comunicare agli altri componenti del seggio l'ora in cui si recherà, unitamente al segretario e ad uno scrutatore designato dalla sorte, a raccogliere il voto degli elettori ricoverati.

Poiché le operazioni di votazione si svolgono nella sola giornata di domenica, è opportuno che il presidente si rechi a raccogliere il voto, compatibilmente con le esigenze del luogo di cura, nelle ore in cui sia da prevedersi una minore affluenza di elettori al seggio. Qualora alla sezione sia stata assegnata anche la raccolta del voto domiciliare ex art. 1 della Legge n. 22/2006 (§ 57 bis) il presidente si recherà presso il domicilio degli stessi nei medesimi orari. In ogni caso, il presidente del seggio allo scadere del termine della chiusura della votazione, deve senz'altro trovarsi nella sede del seggio, al fine di poter dare inizio, tempestivamente, alle operazioni per il riscontro dei votanti.

§ 33. - Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei detenuti aventi diritto al voto, dei degenti nei luoghi di cura con almeno 100 e sino a 199 postiletto e, per le sezioni ospedaliere, dei degenti impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente della sezione prende nota nel verbale dell'ora in cui il presidente del seggio speciale, previa accordi con le competenti direzioni, si recherà, unitamente al segretario ed allo scrutatore, a raccogliere il voto dei detenuti aventi diritto al voto, dei degenti nei luoghi di cura con almeno 100 e sino a 199 posti-letto, e, per le sezioni ospedaliere, dei degenti impossibilitati ad accedere alla cabina.

§ 34. - Apertura della cassetta sigillata con il bollo della sezione.

Il presidente, fatto accertare, inoltre, dai componenti dell'ufficio che l'urna è in perfetto stato e che non presenta alcuna anomalia nelle diverse parti, provvede a fare constatare l'integrità del sigillo che chiude la cassetta contenente il bollo della sezione. Aperta, quindi, la cassetta, fa prendere nota nel verbale del numero che reca il bollo (art. 31, comma 3).

§ 35. - Annotazioni nelle liste di sezione.

Il presidente, tenendo presente gli elenchi consegnati dal sindaco insieme alle carte ed agli oggetti occorrenti per le operazioni del seggio, effettuerà nelle liste della sezione, accanto ai nominativi degli elettori compresi nei predetti elenchi, apposite annotazioni al fine di procedere ad una più minuziosa identificazione di coloro che si presentassero a votare.

CAPITOLO III AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 36. - Autenticazione delle schede per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

L'autenticazione delle schede consta di due atti distinti e che si compiono successivamente: la firma dello scrutatore e l'apposizione del bollo della sezione.

Per l'autenticazione delle schede, il presidente compie le operazioni qui di seguito illustrate.

Il presidente, constatata e fatta constatare ai presenti la perfetta integrità del pacco contenente le schede, predisposto e sigillato dall'Ufficio Territoriale del Governo e che ha avuto in consegna dal sindaco, apre il pacco e accerta se il numero di schede in esso contenute corrisponde al numero riportato sull'esterno dell'involucro.

Le schede sono fomite dall'Ufficio Territoriale del Governo già piegate e suddivise in gruppi di cento. Il presidente preleva dal pacco, ai sensi dell'art. 31 comma 4, le schede occorrenti per la votazione cioè in numero uguale a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione⁽⁵⁾ e ripone le rimanenti nella BUSTA n. 3 CS. Il presidente passa i vari gruppi di schede agli scrutatori facendole firmare per autenticazione. Le schede vanno firmate da un solo scrutatore e non devono essere numerate.

Dopo che sono state firmate, le schede vengono restituite al presidente, il quale, facendosi coadiuvare, ove occorra, dal vicepresidente e dal segretario, conta le schede autenticate dagli scrutatori per vedere se corrispondano al numero di quelle consegnate loro e quindi imprimere il bollo dell'ufficio elettorale a fianco della firma.

Indi il presidente, fatto constatare ai presenti che la scatola destinata a raccogliere le schede autenticate è completamente vuota, vi depone tutte le schede pronte per la votazione.

Le schede riposte nella BUSTA n. 3 CS servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate e quelle che sono consegnate agli elettori, i quali, pur avendo diritto a votare, non sono iscritti nelle liste. Esse debbono poi, a votazione chiusa, essere consegnate o trasmesse al tribunale o sezione staccata del tribunale (art. 36, comma 1, n. 3).

Successivamente, fatto constatare che l'urna destinata a ricevere le schede votate è vuota, provvede a chiuderla ed a sigillarla.

(5) Per le sezioni ospedaliere e per le sezioni nell'ambito delle quali esistono luoghi di cura, di detenzione o elettori ammessi al voto domiciliare, il presidente terrà presente anche il numero degli elettori compresi negli appositi elenchi che gli saranno stati consegnati insieme agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.

SEZIONE TERZA
LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

§ 37. - Consegna al presidente del seggio speciale delle schede occorrenti per la votazione dei degenti in case di cura e dei detenuti aventi diritto al voto.

Prima di dichiarare aperta la votazione, il presidente della sezione procede alla consegna al presidente del seggio speciale, ove costituito nella sezione, delle schede debitamente autenticate e racchiuse in apposito plico, occorrenti per la votazione dei degenti in case di cura con almeno 100 e sino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto; dei ricoverati delle sezioni ospedaliere impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente prende nota nel verbale del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Unitamente alle schede, il presidente consegna al presidente del seggio speciale gli appositi verbali, le liste aggiunte, le buste e le carte occorrenti per la votazione, nonché la cassetina contenente il bollo da apporre sulle tessere elettorali.

§ 38. - Apertura della votazione.

Compiute le operazioni illustrate in precedenza, il presidente innanzitutto enuncia ad alta voce ai presenti le norme da osservare per la espressione del voto, astenendosi però da qualsiasi esemplificazione.

Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, il presidente precisa che:

a) ciascun elettore ha il diritto di manifestare il proprio voto per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, o per una delle liste ad esso collegate (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), tracciando, con la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista prescelta.

Ciascun elettore ha il diritto di manifestare il proprio voto per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul rettangolo che contiene il nome e cognome del predetto candidato (art. 2, comma 3, ed art. 3, comma 3, l.r. n. 35/97);

b) ogni elettore può manifestare una o due preferenze per i candidati alla carica di consigliere della lista da lui votata purché appartenenti ad un genere diverso pena l'annullamento della seconda preferenza, scrivendo sull'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta il nome e cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati preferiti. In caso di identità di cognome tra candidati, dovrà scriversi anche il nome e, ove occorra, la data ed il luogo di nascita (art. 38, comma 5).

Il presidente, inoltre, avvertirà che la scheda deve essere restituita debitamente piegata, operazione questa che deve essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina (art. 32, comma 1). Con la scheda deve essere restituita anche la matita copiativa.

Le istruzioni e le avvertenze debbono essere ripetute, di tanto in tanto, nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

Tale accorgimento gioverà alla celerità ed alla esattezza delle operazioni di voto e potrà rendere superfluo che il presidente istruisca singolarmente gli elettori sul modo di votare.

Il presidente infine, dichiara aperta la votazione. La stessa dovrà avere inizio alle ore 7,00 (art. 2, L.R. 10 luglio 2015 n. 12).

L'ora di apertura della votazione deve essere indicata nel verbale.

§ 39. - Accesso nella sala della votazione.

Nella sala della votazione possono essere ammessi soltanto gli elettori che presentino la tessera elettorale attestante l'iscrizione nella lista elettorale della sezione.

Alla norma che disciplina l'accesso nella sala della elezione si fa però eccezione:

2) per coloro i quali siano muniti di sentenza di Corte d'Appello che li dichiari elettori del comune, ovvero di una attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40);

3) per gli ufficiali di polizia giudiziaria (art. 30, comma 3) e per gli agenti della forza pubblica che li assistono, quando si rechino nella sala in caso di tumulti o disordini verificatisi nella sala stessa o nelle immediate adiacenze di essa;

4) per gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 30, comma 4);

5) per tutte quelle persone, infine, che debbono compiere incarichi previsti dalla legge, come ad esempio: i rappresentanti delle liste nella sezione per la quale sono stati designati; gli elettori che si recano nella sezione per accompagnare elettori fisicamente impediti ad esprimere il voto. Possono essere, inoltre, ammessi nella sala i funzionari addetti al servizio elettorale e quanti, in genere, debbono svolgere il loro compito durante la votazione e lo scrutinio.

Gli elettori non possono entrare armati o muniti di bastone (art. 26, c. 2).

A norma dell'art. 25, comma 2, nel compartimento della sala destinata all'ufficio elettorale, gli elettori possono entrare solo per votare o per identificare altro elettore o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito. In ogni caso, nessun elettore può trattenersi in detto compartimento oltre il tempo strettamente necessario per provvedere ad una delle operazioni suindicate.

Valgono tuttavia, anche qui le stesse eccezioni innanzi indicate ai numeri 2), 3) e 4).

Il detto compartimento deve, quindi, restare, salvo i casi anzidetti, costantemente sgombro di elettori, per tutto il tempo durante il quale si svolgono le operazioni dell'ufficio.

Allo scopo di ottenere l'osservanza di tale precetto, il presidente può, per mezzo di agenti della forza pubblica, prima e durante la votazione, far custodire l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato all'ufficio elettorale da quello riservato agli elettori.

§ 40. - Ammissione degli elettori alla votazione.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nelle liste (art. 31, comma 5).

E tuttavia in facoltà del presidente, quando si verifichi eccessivo affollamento di elettori nella sala, di far procedere all'appello, in qualsiasi momento, da parte di uno scrutatore, in maniera da regolare il loro accesso alle urne (art. 31, comma 5). È, peraltro, consigliabile un uso assai prudente di questa facoltà, che può nuocere alla speditezza della votazione: speditezza che è tanto più necessaria quanto maggiore è l'affluenza alle urne da parte degli elettori.

Si lascia, inoltre, al presidente la facoltà di consentire nei limiti del possibile la precedenza al sindaco, ai funzionari di P.S., ai funzionari addetti al servizio elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere il loro compito di istituto nei giorni delle elezioni.

Può darsi che, durante le operazioni di votazione, agli ingressi degli edifici ove sono situate più sezioni, si verifichino affollamenti che creano intralcio al normale accesso alle sezioni stesse. In tal caso, i presidenti dei seggi che più risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori, daranno direttive agli agenti della forza pubblica perché disciplinino l'accesso alle sale di votazione, distribuendo opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

Ai fini dell'ammissione degli elettori alla votazione, deve tenersi presente che il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ha introdotto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, la tessera elettorale personale a carattere permanente, valida per diciotto consultazioni, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale, precedentemente stampato in occasione di ogni consultazione.

L'esibizione della tessera elettorale presso la sezione di votazione è necessaria, unitamente ad un documento di identità, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto.

La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo e riporta, tra l'altro, l'indicazione del comune di rilascio, le generalità dell'elettore, nonché diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione. Ovviamente, qualora la tessera elettorale riporti il bollo di altra sezione e la data dell'elezione attualmente in svolgimento si da comprovarne che è già stato esercitato il diritto di voto, per la medesima consultazione l'elettore non potrà essere ammesso al voto.

Si aggiunge, altresì, che l'elettore che rechi con sé eventuali telefoni cellulari e/o altre apparecchiature in grado di fotografare e registrare immagini, dovrà consegnare gli stessi al presidente del seggio prima di recarsi nella cabina per esprimere il voto.

In caso di rifiuto, rientra nei poteri del presidente fare intervenire le Forze dell'Ordine e denunciare l'accaduto.

Quanto sopra ai sensi del recente decreto legge 1 aprile 2008, n. 49, adottato per garantire il rispetto del principio di segretezza del voto sancito dalla Costituzione e volto a contrastare il reato di voto di scambio. Di detto divieto ne deve essere data pubblica comunicazione agli elettori mediante affissione di un cartello recante l'apposito divieto.

Ciò premesso, si rammenta che possono essere ammessi a votare anche elettori che non siano iscritti nelle liste della sezione e precisamente:

1) tutti coloro che si presentino all'ufficio elettorale muniti di una sentenza di Corte d'Appello con cui si dichiara che essi sono elettori del comune ovvero di un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 3, legge 7 febbraio 1979, n. 40) (vedasi § 46);

2) i membri del seggio, i rappresentanti di lista presso la sezione, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se siano iscritti nelle liste di altre sezioni del Comune, purché muniti della tessera elettorale (art. 28, primo comma);

3) nelle sezioni esenti da barriere architettoniche, gli elettori non deambulanti iscritti nelle liste di altra sezione del comune, purché muniti di tessera elettorale [art. 1, legge n. 15/91 e art. 30, l.r. n. 26/93 (vedasi § 48)].

Gli elettori di cui ai numeri 1,2 e 3 vanno aggiunti in calce alle liste della sezione. La numerazione dei loro nomi non deve effettuarsi in continuazione alla numerazione delle liste di sezione, ma si dovrà iniziare una nuova numerazione progressiva. Di essi, inoltre,

è presa nota nel verbale (art. 28, comma 2).

Per l'ammissione al voto degli ammalati che hanno chiesto di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati nonché dei detenuti aventi diritto al voto, si rinvia agli appositi paragrafi.

§ 41. - Identificazione degli elettori.

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato. L'identificazione può avvenire:

a) mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta da oltre *tre anni* rispetto al giorno della votazione. E ammessa anche l'identificazione effettuata mediante presentazione di tessera di riconoscimento dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo, o di tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

Nell'apposita colonna della lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale saranno indicati gli estremi del documento (art. 31, sesto e settimo comma).

I presidenti dovranno attentamente vigilare perchè tali prescrizioni siano sempre osservate.

L'identificazione per documento non ammette contestazione sull'accertamento della identità personale dell'elettore quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all'immagine reale dell'esibitore. Negli altri casi, se nasce dissenso fra i componenti dell'ufficio o fra i rappresentanti delle liste e dei candidati circa l'accertamento dell'identità degli elettori, spetta al presidente la decisione, con le modalità dell'art. 37 (art. 31, ultimo comma);

b) per attestazione di uno dei componenti dell'ufficio. L'attestazione della identità personale si esegue apponendo la firma accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale (art. 31, comma 8);

c) per attestazione di altro elettore del Comune noto all'ufficio (art. 31, comma 9); è da considerarsi noto all'ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei componenti dell'ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un documento di identificazione personale.

L'attestazione si opera con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna, come nel caso precedente (art. 31, penultimo comma); ma prima di compiere ciò, la legge esige che il presidente avverta l'elettore che se afferma il falso sarà punito con le pene stabilite dall'art. 72 (art. 31, comma 9).

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare la individuazione di chi avesse dichiarato il falso, i presidenti di seggio fanno prendere nota anche degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione. Detta annotazione dovrà essere eseguita accanto alla firma dell'attestante.

I presidenti di seggio, inoltre, procederanno ad accertamenti sulla identità personale dell'elettore non in possesso del documento di riconoscimento, soprattutto mediante opportune interrogazioni circa le generalità.

§ 42.- Esibizione della tessera elettorale, della sentenza della Corte d'Appello o dell'attestazione del sindaco.

Dopo che il presidente ha identificato l'elettore ed ha controllato che sulla tessera elettorale non sia apposto il bollo di altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il timbro della sezione e la data, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa sull'apposito registro (art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299). Sul medesimo registro, inoltre, a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero d'iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza, sia ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione del voto.

L'elettore che si presenti a votare munito di una sentenza o dell'attestazione del Sindaco esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Su tali documenti viene apposta dal presidente l'annotazione dell'avvenuta manifestazione di voto da parte dell'elettore presso la sezione, nonché la propria firma e il bollo dell'ufficio.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione è presa nota nel verbale, all'apposito paragrafo.

§ 43. - Consegna delle schede e della matita. Espressione del voto.

Il presidente consegna, quindi, all'elettore (art. 32, comma 1) la matita copiativa per la espressione del voto e la scheda facendo constatare all'elettore stesso che è stata debitamente bollata ed autenticata.

Sarà opportuno che il presidente del seggio consegni la scheda aperta agli elettori, in modo da poter verificare che nell'interno non rechi tracce di scrittura od altri segni che possano invalidarla.

L'elettore si reca, quindi, nella cabina dove esprime il voto, ripiega la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura, la chiude, e quindi la restituisce al presidente (art. 32).

Qualora la scheda non fosse piegata o chiusa, il presidente invita l'elettore a piegarla e a chiuderla, facendolo rientrare nella cabina.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina il presidente deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso a votare (art. 33). Del nome dell'elettore è presa nota negli appositi paragrafi del verbale.

Il presidente che trascura e chiunque altro impedisca di fare entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (art. 98, TU n. 570/1960).

All'atto della riconsegna della scheda, il presidente, dopo aver constatato che sulle parti esterne non vi sono segni o impronte, che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore, la pone nella urna destinata a ricevere le schede votate.

Deposta la scheda nell'urna, il presidente ne fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore, nella colonna della lista di sezione a ciò destinata (art. 32, ultimo comma).

Insieme con la scheda, l'elettore deve restituire al presidente anche la matita.

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con la sanzione pecuniaria

prevista dall'art. 99 T.U. n. 570/1960: il presidente fa prendere immediatamente nota nel verbale di tali infrazioni per effettuare denuncia appena compiute le operazioni dell'ufficio.

§ 44. - Modalità di espressione del voto nelle elezioni amministrative in Sicilia.

In tema di espressione di voto, alla luce delle modifiche normative succedutesi e recentemente introdotte, si ravvisa la necessità di emanare la presente direttiva ai Presidenti degli Uffici di sezione affinché gli stessi possano correttamente illustrare agli elettori le diverse modalità ed opzioni di espressione del voto, per l'elezione del sindaco e/o dei consiglieri comunali, nonché per il presidente del consiglio circoscrizionale ed i consiglieri circoscrizionali.

Infatti la legge regionale n. 6 del 05-04-2011, pubblicata nella G.U.R.S. n.16 del 11-04-2011, recante "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali" e la legge regionale n. 8 del 10-04-2013, pubblicata nella G.U.R.S. n.18 del 12-04-2013, recante "Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere", hanno introdotto alcune sostanziali modifiche al sistema elettorale riguardanti le modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco, la rappresentanza di genere, l'attribuzione del premio di maggioranza, l'elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente, la rappresentanza e la doppia preferenza di genere, elementi tutti che hanno inciso, in particolare, sulla manifestazione di voto.

Alcune delle principali disposizioni normative testé richiamate, sono rivolte a promuovere direttamente la parità tra generi nell'accesso alle cariche elettive comunali, incidendo sulla materia attribuita alla competenza statale, ai sensi dell'art.117 secondo comma, lett. "F", della Costituzione e dell'art.3 dello Statuto della Regione Siciliana e ciò al fine di favorire, in estrema sintesi, sia la presenza nelle liste dei candidati di entrambi i generi, prevedendo in tal senso quote massime di presenza dei singoli generi, sia, per la manifestazione di voto, la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purché per candidati di genere diverso.

Inoltre, la legge regionale n.17 del 11 agosto 2016, pubblicata nella G.U.R.S. n.38 del 02-09-2016, recante "Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali.", nell'apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15-09-1997, n. 35, ha inciso sulle disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale, del presidente del consiglio circoscrizionale, di cessazione degli organi comunali, ha esteso il sistema maggioritario ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, ha modificato le norme in materia di composizione del consiglio comunale ed ha reintrodotto il c.d. "effetto trascinamento", per cui il voto espresso per la lista si estende al candidato sindaco, ma non viceversa.

Pertanto, nelle modalità di espressione di voto, assumono particolare rilievo il richiamato "effetto trascinamento", la possibilità del voto disgiunto, che rende libero l'elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata, la possibilità di esprimere sino ad un massimo di due preferenze per i candidati al consiglio comunale, nel rispetto della rappresentanza di genere.

Per le elezioni amministrative relative al sindaco ed al consiglio comunale, viene utilizzata e quindi consegnata all'elettore, una scheda elettorale di colore azzurro (Pantone 277 U), mentre per l'elezione del consiglio circoscrizionale e del presidente, viene utilizzata una scheda elettorale di colore rosa (Pantone 196 U).

Si riporta di seguito la normativa di riferimento a seconda delle fasce demografiche dei comuni: sino a 15.000 abitanti e sopra i 15.000 abitanti.

Modalità di elezione del Sindaco e del consiglio comunale dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

L'art. 2 della legge regionale 15-09-1997, n. 35, come modificato dalla legge regionale 11 agosto 2016, n.17, dispone:

“3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3-bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza”.

Il principio dell'equilibrio dei generi si realizza quindi attraverso le disposizioni che prevedono la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purché per candidati di genere diverso tra loro, appartenenti alla stessa lista. Con tali norme viene sancito l'annullamento della seconda preferenza eventualmente espressa dall'elettore, nel caso in cui le due preferenze si riferiscano entrambe a candidati dello stesso genere.

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L'art. 3 della legge regionale 15-09-1997, n. 35, come modificato dalla legge regionale 11 agosto 2016, n.17, al comma 3 dispone:

“3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.”

Inoltre, il comma 2 dell'art.4 della legge regionale 15-09-1997, n. 35, così recita:

“Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'art.3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.”

Viene ancora una volta evidenziato che l'elettore ha la possibilità di esprimere

sino ad un massimo di due voti di preferenza, purché appartenenti a candidati della stessa lista e di genere diverso, in ottemperanza alla riforma varata con la succitata legge che prevede l'introduzione della doppia preferenza di genere, pena la nullità della seconda, qualora di genere uguale alla prima.

L'art.38 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con Decreto Presidenziale 20 agosto 1960, n.3 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:

“3. L'elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.

4. Omissis

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scrivere uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

7. Sono vietati altri segni o indicazioni.

8. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

9. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

10. È inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

11. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

12. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.”

Con riferimento alla possibilità di esprimere sino ad un massimo di due preferenze, si precisa che, qualora le preferenze espresse per i candidati della stessa lista, anche se di genere diverso ed appartenenti alla medesima lista, siano più di due, vengono ritenuti nulli i voti ai candidati, mentre si convalidano i voti per la sola lista.

Per quanto attiene l'espressione del voto, l'elettore quindi, ha le seguenti possibilità di esprimere le proprie preferenze:

a) apporre un segno sul simbolo di una lista; in questo caso il voto espresso varrà in favore della lista e anche per il candidato sindaco ad essa collegato (c.d. effetto trascinamento);

b) apporre un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato sindaco, ed un

segno sul contrassegno di una lista **non collegata**; in questo caso il voto espresso varrà in favore del candidato sindaco ed anche per la lista scelta dall'elettore;

c) apporre un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato sindaco, ed un segno sul contrassegno di una lista **collegata**; in questo caso il voto espresso varrà in favore del candidato sindaco ed anche per la lista scelta dall'elettore;

d) apporre un segno esclusivamente sul rettangolo contenente il nome del candidato sindaco; in questo caso il voto non si estende alla lista o alle liste che lo sostengono.

La preferenza verso una delle liste che concorrono alla competizione può anche essere espressa dall'elettore scrivendo il nome ed il cognome o solo quest'ultimo, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno, di uno o due candidati al consiglio comunale appartenenti alla stessa lista, una di genere maschile e l'altra di genere femminile, qualora esprime due preferenze, pena la nullità della seconda preferenza, senza necessità, in questa ipotesi di tracciare un segno sul simbolo della lista.

III - Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale e del consiglio circoscrizionale

L'art. 4bis della legge regionale 15-09-1997, n. 35 dispone:

“1. Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.

Omissis

4. La scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo”.

Per quanto attiene l'elezione del consiglio circoscrizionale, il successivo art. 4ter, sempre della legge regionale 15-09-1997, n. 35, dispone:

“1. Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'articolo 4”.

CAPITOLO II
CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI
DURANTE IL CORSO DEL GIORNO DI VOTAZIONE

§ 45. - Caso in cui si presentano a votare elettori fisicamente impediti.

(art. 29 del TU. reg. n. 3/1960 così come sostituito dall'art. 30 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26)

La legge stabilisce il principio che l'elettore deve votare di persona: pertanto, egli non può farsi rappresentare (art. 29, comma 1).

Eccezionalmente, l'art. 29, comma 2, consente che l'elettore, impossibilitato a votare per impedimento fisico, evidente o riconosciuto, di particolare gravità come, ad esempio, cecità, mancanza delle mani, paralisi, possa esercitare il voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché iscritto nelle liste del comune. Ove la menomazione impedente non sia evidente, l'elettore dovrà produrre un certificato medico, che verrà allegato al verbale, ovvero la tessera elettorale con l'annotazione del diritto di voto assistito così come previsto dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto da funzionari medici designati dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, purché non siano candidati o parenti di candidati fino al quarto grado (art. 29, comma 3).

Detti certificati, rilasciati immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, devono attestare che l'infermità fisica é di una gravità tale da impedire all'elettore l'espressione del voto senza l'aiuto di altro elettore (art. 29, comma 4).

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto tale compito (art. 29, comma 6, e art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente:

«Accompagnatore.....
(data) (sigla del presidente)»,
senza apporre il bollo della sezione.

Il presidente, prima di consegnare le schede, deve:

- a) richiedere all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito la tessera elettorale per assicurarsi che esso sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- b) accertarsi, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e il cognome.

Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel verbale, nel quale occorre anche riportare il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale relativo alle operazioni elettorali.

§ 46. - Caso in cui si presentano a votare elettori non iscritti nella lista di sezione, ma che hanno diritto di votare in base a sentenza della Corte d'Appello o ad attestazione del sindaco.

(art. 27, ultimo comma, del T.U. reg. n. 3/1960 e art. 3 legge 7 febbraio 1979, n. 40)

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore munito di sentenza della Corte d'Appello o di attestazione del sindaco con le quali viene dichiarato elettore del comune deve:

a) prendere visione della sentenza o dell'attestazione;

b) far prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, del nome, cognome, data e luogo di nascita dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato, o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione da cui risulti che l'elettore ha diritto di votare;

c) aggiungere il nominativo dell'elettore in calce alla lista della sezione (vedasi § 40);

d) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione «ha votato nel giorno...» nonché la propria firma, la data, il bollo dell'ufficio, onde evitare che gli elettori siano ammessi a votare anche in altre sezioni dello stesso comune.

È da avvertire, peraltro, che nel caso in cui l'elettore sia ammesso a votare munito dell'attestazione del Sindaco, l'elettore stesso potrà esercitare il diritto di voto unicamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima (art. 3 della legge n. 40/79).

La scheda che il presidente consegna a detto elettore deve essere prelevata da quelle autenticate.

Occorre a questo proposito avvertire che l'elettore di cui trattasi non è stato computato ai fini della determinazione del numero di schede da autenticare prima della votazione. È necessario, pertanto, che, a mano a mano che ad elettori non iscritti sono consegnate schede autenticate, il presidente le sostituisca immediatamente con altre, che, prelevate dal plico delle schede residue (BUSTA n. 3 CS), vengano debitamente bollate, autenticate, e quindi, introdotte nelle scatole o cassette destinate a contenere le schede autenticate.

Questa operazione deve ripetersi ogni qualvolta sono ammessi a votare elettori che si trovino nelle condizioni di cui sopra.

§ 47 - Caso in cui votano gli elettori indicati nell'art. 28 del T.U. reg. n. 3/1960.

In base all'art. 28, il presidente dell'ufficio, gli scrutatori ed il segretario, nonché i rappresentanti delle liste e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio d'ordine pubblico, possono votare, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione nella quale esercitano il loro ufficio, ancorché siano iscritti nelle liste di altre sezioni, dello stesso comune.

Presentandosi tali ipotesi, il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore, deve far prendere nota nell'apposito paragrafo del verbale del nome e cognome, data e luogo di nascita dell'elettore che ha chiesto di votare, nonché aggiungerlo in calce alla lista di sezione (vedasi § 40).

Per la votazione del presidente provvede a tali adempimenti il vicepresidente.

Per i componenti dell'ufficio non occorre alcuna specifica annotazione relativa all'identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati. In ogni caso, essi debbono esibire la tessera elettorale nella quale vengono apposti il timbro della sezione e la data, mentre il numero della tessera viene annotato nell'apposito registro.

La legge non specifica se anche il sindaco od il suo delegato che assumano le funzioni di presidente dell'ufficio elettorale in caso di impedimento del presidente ai sensi dell'art.

10, ultimo comma, possano votare nella sezione in cui esplicano le funzioni anzidette, quando non vi siano iscritti:

tale facoltà è peraltro implicita cosicché, anche per essi, dovrà eseguirsi la accennata procedura. Le schede consegnate agli elettori contemplati nel presente paragrafo devono, volta per volta essere sostituite nei modi indicati al § 46.

§ 48. - Caso in cui si presentano a votare elettori non deambulanti.

(art. 1, comma 2, legge 15-1-1991, n. 15)

L'art. 1, comma 2, della legge n. 15/1991 prescrive che quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune e che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale, anche in precedenza, per altri scopi o di copia autenticata.

Tali elettori sono iscritti a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alle liste di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Le schede consegnate agli elettori di cui trattasi devono essere prelevate e sostituite, di volta in volta, nei modi indicati al precedente § 46.

Le attestazioni mediche devono essere allegate alla copia del verbale.

§ 49. - Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriora.

Nell'eventualità che l'elettore riscontri che la scheda consegnatagli sia deteriorata, può chiedere al presidente una seconda scheda, contro restituzione della prima.

In nessun caso, però, può chiedere ed ottenere la consegna di una terza scheda. Può darsi che l'ufficio stesso si accorga che la scheda è deteriorata. In questa ipotesi come nella precedente, il presidente scrive sopra la scheda l'indicazione «scheda deteriorata» e vi appone la firma. Le schede deteriorate devono essere conservate in un plico speciale (BUSTA n. 4 CS/bis).

All'elettore, che ha restituito la scheda deteriorata, il presidente deve consegnarne un'altra: questa viene prelevata dalla scatola dove sono state poste le schede autenticate, previa annotazione sulla lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

Ciò perchè se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti.

La scheda deve essere subito sostituita con altra da prelevarsi dal plico contenente le schede residue, ed autenticate nei modi già indicati al § 36.

§ 50. - Caso in cui l'elettore non vota entro la cabina.

(art. 33 del T.U. reg. n. 3/1960)

Se l'elettore non vota entro la cabina, e invitato, si rifiuta di recarvisi, il presidente avrà cura di ritirargli la scheda consegnatagli che, previo annullamento, viene inclusa in apposito plico (BUSTA n. 4 CS/bis).

L'elettore è escluso dal voto ed annotazione motivata ne sarà fatta nel verbale e nella lista sezionale.

§ 51. - Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nella espressione del voto. (art. 30, penultimo e ultimo comma, del T.U. reg. n. 3/1960)

Il presidente può disporre che l'elettore, il quale indugi artificiosamente nell'espressione del voto e non risponda all'invito di restituire la scheda, sia allontanato dalla cabina, previa restituzione della stessa e sia riammesso a votare dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti (art. 30, penultimo comma).

La scheda ritirata deve essere annullata, inserita nell'apposito plico (BUSTA n. 4 CS/bis) e nel verbale ne deve essere fatta specifica annotazione. Viene quindi sostituita con altra da prelevare dal plico, contenente le schede residue (BUSTA n. 3 CS) ed autenticata nei modi già indicati al § 36.

Qualora il numero degli elettori che indugiano sia notevole e tale da lasciare presumere un preventivo accordo fra gli stessi allo scopo di precludere l'esercizio del suffragio agli altri elettori, il presidente adotterà le misure più opportune perchè le operazioni procedano con la necessaria speditezza.

§ 52. - Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente, (art. 32, secondo comma, del T.U. reg. n. 3/1960)

Della omessa restituzione deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore. Analoga annotazione è fatta nelle liste sezionali, accanto al nome dell'elettore, nella medesima colonna destinata ad attestare l'avvenuta espressione del voto onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate (art. 36,n.3).

Il presidente avrà cura di denunciare all'Autorità giudiziaria gli elettori di cui trattasi, agli effetti dell'applicazione delle sanzioni penali comminate dall'art. 99 del TU. n. 570/1960.

§ 53. - Caso in cui l'elettore consegna al presidente la scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore.

(art. 36, comma 2, n. 3 dei T.U. reg. n. 3/1960)

Tale scheda non deve essere posta nell'urna; è, invece vidimata immediatamente da almeno due componenti l'ufficio per essere allegata al verbale, nel quale è fatta menzione del nome dell'elettore.

Si deve prendere nota di ciò anche sulle liste sezionali, a fianco del nome dell'elettore, il quale non può più votare; ciò ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate (art. 36, n. 3).

La scheda è conservata dal presidente nell'apposito plico (BUSTA n. 4 CS/bis).

§ 54. - Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto.

(art. 32, secondo comma, dei T.U. reg. n. 3/1960)

Anche in questo caso dovrà farsi speciale menzione nel verbale della sezione, con l'indicazione del nome dell'elettore. Il presidente presenterà inoltre, denuncia all'Autorità giudiziaria, agli effetti dell'applicazione della sanzione comminata dal primo comma dell'art. 99 del TU. 570/1960.

CAPITOLO III VOTAZIONE DEI DEGENTI

§ 55. - votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura. (Sezioni ospedaliere)

Per lo svolgimento delle operazioni di votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura, vale quanto illustrato in precedenza.

Si tenga comunque presente che i ricoverati nei luoghi di cura sono ammessi a votare per le elezioni comunali se iscritti nelle liste elettorali di una sezione del comune sede del nosocomio.

L'elettore, per essere ammesso alla votazione, deve esibire, oltre alla tessera elettorale,

l'attestazione di cui all'art. 34, comma 3, lett. b. Tale attestazione deve essere allegata dal presidente al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 34 u.c. e art. 10 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), nel quale verrà altresì annotato, a cura del segretario, il numero della tessera elettorale dei votanti.

Si è detto al § 23 che il sindaco, per le sezioni ospedaliere, deve consegnare, oltre agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni dell'ufficio, anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi dell'art. 34.

È da tenere presente in proposito che, se dovesse presentarsi, per esercitare il voto, un elettore non compreso nel predetto elenco, ma in possesso della tessera elettorale e della predetta attestazione, il presidente dovrà senz'altro ammetterlo al voto, non essendo l'elenco stesso prescritto dalla legge, ma con-sigliato per agevolare il compito degli uffici elettorali di sezione. Ciò vale anche per gli elettori ammessi al voto nei luoghi di cura con meno di 100 posti-letto e nei luoghi di cura con almeno 100 e sino a 199 posti-letto.

Solo nel caso in cui nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente potrà disporre, prima di ammettere l'elettore al voto, che venga accertato se l'elettore non sia stato compreso nell'elenco di altra sezione.

La scheda da consegnare all'elettore di cui trattasi dovrà essere prelevata da quelle già autenticate e dovrà essere sostituita con le modalità indicate al § 46.

Il presidente, dopo che l'elettore ha votato, deve prenderne nota nell'apposita lista.

Il numero delle tessere elettorali dei votanti viene annotato, a cura di uno scrutatore, sull'apposito registro.

Per la votazione degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina, si veda quanto forma oggetto del § 59.

§ 56. - Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto.

Come già precedentemente detto, il voto degli elettori degenti in luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto sarà raccolto personalmente dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di che trattasi.

A tale scopo, giusto quanto stabilito dall'art. 34, il presidente della sezione elettorale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura - ore da scegliersi nelle fasce in cui si prevede un minore afflusso degli elettori alla sezione elettorale - dopo aver costituito l'ufficio elettorale distaccato che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore scelto dalla sorte e dal segretario del seggio, si recherà presso l'istituto o gli istituti di cura medesimi per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno regolarmente

continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni presidenziali saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle del segretario saranno affidate dal presidente ad altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'ufficio elettorale distaccato.

I rappresentanti di lista, sempre che ne facciano richiesta, possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati.

Le schede autenticate per la votazione in numero pari a quello degli elettori ricoverati, maggiorato del 5%, saranno recate dentro l'apposito plico (BUSTA n. 1 OS-D/CS), che sarà consegnato dal sindaco prima della costituzione della sezione elettorale.

Dopo l'espressione del voto le schede stesse saranno, invece, immesse, debitamente piegate, in altro distinto plico (BUSTA n. 2 OS-D/CS), per essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata a raccogliere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Nel caso in cui alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e votate debbono essere poste in buste separate per ogni luogo di cura.

I presidenti, oltre alle schede, recheranno con loro anche l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.); è escluso, in ogni caso, il timbro che deve rimanere sempre custodito nella sede della sezione.

Al presidente verrà, invece, consegnato un separato timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale, del bollo allo interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (allo scopo potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Dopo che l'elettore ha votato, il presidente deve prenderne nota nell'apposita lista aggiunta (mod. n. 56 m/AR o 56 f/AR) da allegare a quella di sezione.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero della tessera elettorale dei votanti.

Nel caso in cui alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che hanno votato, dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione, saranno compilati distinti verbali.

§ 57 - Raccolta del voto domiciliare da parte dell'Ufficio distaccato di sezione

Nel rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della recente legge 27 gennaio 2006, n. 22, gli elettori affetti da grave infermità che si trovino nella doppia condizione di impossibilità di allontanarsi dall'abitazione e di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possono essere ammessi dai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione ad esprimere il voto presso la abitazione in cui dimorano, si evidenzia che, qualora nella sezione ricorra il caso, il voto di tali elettori è raccolto con le medesime modalità indicate nel precedente paragrafo, relativo ai luoghi di cura minori, al quale si rinvia.

Il Presidente provvede, pertanto a raccogliere il voto a domicilio di coloro che sono inclusi negli appositi elenchi che gli sono stati consegnati dal Sindaco, nei quali vengono con esattezza indicati il nome e cognome - il luogo e la data di nascita e l'indirizzo completo della relativa abitazione, previa esibizione da parte dell'elettore della tessera elettorale e dell'attestazione del comune concernente l'inclusione nei predetti elenchi. Quest'ultima viene ritirata dal presidente

per essere allegata alle liste sezionali e ad altri atti dell'ufficio di sezione.

Nella lista della sezione, accanto ai nominativi degli elettori ammessi al voto a domicilio, deve essere annotata la particolare modalità di voto; qualora trattasi di elettori non iscritti nelle liste della sezione cui è stata demandata la raccolta del voto, i nominativi degli stessi sono aggiunti in calce alla lista sezionale facendone menzione nel verbale.

Nell'ipotesi in cui al presidente venga, altresì, consegnato l'elenco di elettori della sezione che sono stati ammessi al voto domiciliare presso altra sezione, lo stesso dovrà procedere alla relativa annotazione nelle proprie liste sezionali.

§ 58. - Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e sino a 199 posti-letto.

Come già precedentemente si è detto, il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e sino a 199 posti-letto viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136/1976.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il luogo di cura stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti che hanno chiesto di assistere alle relative operazioni.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori degenti, maggiorato del 5%, saranno recate nell'apposito plico (BUSTA n. 1 OS D/CS).

Dopo l'espressione del voto, le schede saranno invece immesse, debitamente piegate, in altro distinto plico (BUSTA n. 2 OS-D/CS), per essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nell'apposita urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno 100 e sino a 199 posti-letto, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di cura.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.); *é escluso, in ogni caso, il timbro, che deve rimanere sempre custodito nella sede della sezione.*

Al presidente verrà invece, consegnato un separato timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale, del bollo allo interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota dell'elettore che vota nell'apposita lista aggiunta (mod. n. 56 m/AR o 56 f/AR).

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura avente almeno 100 e fino a 199 posti-letto, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima

sezione, saranno, invece, compilati, in duplice copia, distinti verbali.

A norma dell'art. 9, comma 7, della legge n. 136/1976, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nelle urne destinate alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio al rientro nella sezione.

§ 59. - Modalità per la raccolta del voto, presso le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Come si è accennato in precedenza, il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 200 letti, i quali a giudizio della direzione sanitaria sono impossibilitati a muoversi e quindi a recarsi presso la sezione, viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136/1976 direttamente al capezzale dei degenti.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il capezzale dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale nonché dai rappresentanti che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Il presidente del seggio speciale adotterà tutti quegli accorgimenti intesi a garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto da parte degli elettori degenti.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina, maggiorato del 5 %, saranno recate nell'apposito plico (BUSTA n. 1 OS-D/CS).

Dopo l'espressione del voto, le schede saranno invece immesse, debitamente piegate, in altro distinto plico (BUSTA n. 2 OS-D/CS), per essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nell'apposita urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti, impossibilitati a recarsi nella cabina, che hanno votato.

I presidenti, oltre alle schede, recheranno con se gli elenchi dei degenti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.); è escluso, in ogni caso, il timbro, che deve rimanere sempre custodito nella sede della sezione.

Al presidente, verrà, invece consegnato un separato timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale, del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota dell'elettore che vota nell'apposita lista aggiunta (mod. n. 56 m/AR o 56 f/AR).

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

A norma dell'art. 9, comma 7, della legge n. 136/1976, i compiti del seggio speciale

sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei ricoverati nel luogo di cura, in cui è istituita la sezione, impossibilitati ad accedere alla cabina, e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale, per essere immediatamente introdotte nelle urne destinate alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

CAPITOLO IV VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 60. - Voto dei detenuti.

L'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni comunali per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, lettera d), della l.r. 7 maggio 1977, n. 29, ha riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale, il diritto di prendere parte alle votazioni sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della provincia o del comune.

L'anzidetta categoria di elettori, per poter esercitare il diritto di voto, con le modalità che saranno illustrate nel paragrafo seguente, deve esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione di cui al comma 3, lettera b), dell'anzidetto art. 8. Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 13 del D.P.R. n. 299/2000).

§ 61. - Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva.

Come già accennato, il voto dei detenuti aventi diritto viene raccolto nel luogo di detenzione e di custodia preventiva, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136/1976.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione del luogo di detenzione, si recherà presso il luogo di detenzione stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale nonché dai rappresentanti di lista che hanno chiesto di assistere alle relative operazioni.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto, maggiorato del 5 %, saranno recate nell'apposito plico (BUSTA n. 1 OS-D/CS).

Dopo l'espressione del voto, le schede saranno invece immesse, debitamente piegate, in altro distinto plico (BUSTA n. 2 OS-D/CS) per essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nell'apposita urna, previo riscontro del loro numero con quello dei detenuti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con se gli elenchi dei detenuti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.), è escluso, in ogni caso, il timbro, che deve rimanere sempre custodito nella sede della sezione.

Al presidente, verrà, invece consegnato un separato timbro che dovrà essere utilizzato

esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale, del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota dell'elettore che vota nell'apposita lista aggiunta (mod. n. 56 m/AR o 56 f/AR).

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

A norma dell'art. 9, comma 7, della legge n. 136/1976, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei detenuti aventi diritto ai voto nel predetto luogo di detenzione, e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale, per essere immediatamente introdotte nelle urne destinate alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

CAPITOLO V CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 62. - Chiusura della votazione

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 23.

Tuttavia, se a tale ora sono ancora presenti elettori nella sala, il presidente ne fa prendere nota al segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (art. 35).

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente sigilla l'urna contenente le schede votate e la cassetta contenente le schede autenticate, richiude in un plico (BUSTA n. 1 CS) tutte le carte, gli atti e documenti riguardanti l'espressione del voto, nonché il bollo della sezione e le matite usate per la votazione e cura che sui sigilli dell'urna, della cassetta e sul plico vengano apposte, oltre la propria firma, anche quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi elettore che ne faccia richiesta.

La mancanza di suggellazione dell'urna o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude l'urna e la cassetta produce la nullità delle operazioni elettorali (art. 35, quarto comma).

§ 63. - Dichiarazione di chiusura della votazione.

Il Presidente quindi dichiara chiusa la votazione e, sgomberato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari, procede subito alle operazioni di riscontro della votazione (art. 36, primo comma).

CAPITOLO VI OPERAZIONI DI RISCONTRO

§ 64. - Accertamento del numero dei votanti.

L'ufficio determina quindi il numero degli elettori che hanno votato (art. 36, comma 1, n. 2).

A tale scopo accerta:

1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticate dalla commissione elettorale circondariale, i quali risultino avere votato. Tale accertamento si effettua tenendo presente che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda è stata deposta nell'urna, si troverà apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (art. 32, ultimo comma);

2) il numero degli elettori del comune che hanno votato in base a sentenza (art. 27, ultimo comma) o ad attestazione del sindaco (art. 3, legge 7-2-1979, n. 40), secondo quanto risulta dal verbale delle operazioni elettorali;

3) il numero dei componenti dell'ufficio sezionale (presidente, scrutatori e segretario), dei rappresentanti di lista, nonché degli ufficiali ed agenti della forza pubblica, iscritti in altre sezioni del comune o nelle liste di altro comune del collegio e della provincia che hanno votato (art. 28);

4) inoltre per le sezioni attrezzate (cfr. legge 15 gennaio 1991, n. 15) sarà accertato anche il numero degli elettori non deambulanti, iscritti in altra sezione del comune, che hanno votato nella sezione.

Il numero complessivo dei votanti della sezione sarà dato dal totale dei gruppi sopraindicati: esso sarà distinto in maschi e femmine, cosicché è necessario che, nel corso dei riscontri, sia tenuto separato conto degli elettori di ciascun sesso. Tale distinzione sarà semplice, dato che si tratta di liste separate.

Nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni in cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, luoghi di detenzione, per l'accertamento dei votanti dovranno naturalmente tenersi presenti anche coloro che sono stati ammessi a votare ai sensi dell'art. 34, e degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976.

Tali elettori risultano dalle annotazioni fatte dal presidente nella lista della sezione e dalle annotazioni fatte nelle apposite liste aggiunte (modd. n. 56 m/AR o 56 f/AR).

Accertato in tal modo il numero complessivo dei votanti nella sezione e fattane attestazione nel verbale, si procede a controllare il registro contenente il numero delle tessere elettorali dei votanti.

L'entità complessiva delle tessere elettorali il cui numero è stato annotato nel registro:

a) aumentato del numero degli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza od attestazione e che quindi non erano muniti della tessera elettorale;

b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno votato; deve corrispondere al numero complessivo dei votanti risultante dal totale delle suddette categorie.

§ 65. - Formazione del plico contenente le liste della votazione ed i registri delle tessere elettorali.

Ultimati gli accertamenti di cui al precedente paragrafo, si procede alla formazione di un plico (BUSTA n. 2 CS). In esso vanno compresi:

a) le liste della votazione (maschile e femminile) e, inoltre, nelle sezioni ospedaliere e in quelle aventi nella circoscrizione luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, luoghi di cura con almeno 100 e sino a 199 posti-letto, luoghi di detenzione, le liste speciali aggiunte (modd. n. 56 m/AR o 56 f/AR). Dette liste, prima di essere incluse nel plico, devono essere state vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.

La vidimazione in ciascun foglio deve ritenersi una modalità necessaria dell'operazione, avendo la finalità di impedire successive modificazioni alle liste elettorali;

b) i registri utilizzati per l'annotazione del numero delle tessere elettorali chiusi nella Busta n. 2 CS/bis. Nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alle quali sono stati assegnati luoghi di cura e di detenzione, per elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570 e dell'art. 8 della legge n. 136/1976, con i registri deve essere inclusa nella Busta n. 2 CS/bis, l'attestazione di cui alla lettera b), terzo comma, degli artt. 42 e 8 sopra richiamati.

Sulla BUSTA n. 2 CS appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti di lista ed anche gli elettori presenti (art. 36, n. 2).

Questo plico, sigillato, viene rimesso al tribunale, ovvero sezione staccata del tribunale, che ne rilascia la ricevuta.

Al riguardo si rileva l'opportunità che l'invio avvenga per il tramite del comune che ne organizzerà la raccolta.

Per la consegna o l'invio della Busta n. 2 CS si adoperano gli appositi moduli di ricevuta compresi nel fascicolo mod. n. 54 CS o n. 54 CS/bis.

§ 66. - Controllo delle schede.

L'ufficio inizia, quindi, la seconda fase delle operazioni, cioè quella riguardante il controllo delle schede autenticate e non utilizzate.

Il presidente estrae e conta le schede rimaste nelle rispettive scatole.

Somma, poi, il numero di queste schede residue con il numero di elettori della sezione che, dopo avere ricevuta la scheda, non hanno votato.

Il totale deve concordare con il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e che non hanno votato, accanto ai cui nomi, quindi, non si trova nella lista elettorale la firma di uno dei componenti dell'ufficio.

Nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura o di detenzione, ai fini del controllo di cui trattasi, debbono essere tenuti presenti gli elettori assegnati alla sezione ai sensi dell'art. 34 e degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, per i quali si procedette alla autenticazione delle schede.

§ 67. - Formazione del plico con le schede residue.

Effettuato il controllo di cui al precedente paragrafo, si procede alla formazione del plico con le schede residue (BUSTA n. 3 CS). In esso vanno comprese:

a) le schede autenticate rimaste nella scatola;

b) le schede non autenticate che per tutta la durata della votazione sono state conservate nella stessa busta destinata alla formazione del plico.

I due gruppi di schede dovranno essere confezionati in due distinti pacchetti e riuniti in un unico plico.

Il predetto plico sul quale appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti di lista, gli elettori presenti (art. 36, comma 2), sarà recapitato al tribunale, ovvero alla sezione staccata del tribunale.

Per l'invio di questo plico si adoperano gli appositi moduli di ricevuta contenuti nel fascicolo mod. n. 54 CS o 54 CS/bis.

SEZIONE QUARTA DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCRUTINIO

CAPITOLO I LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 68.- Scrutinio.

Ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei dati, si dà inizio alle operazioni di scrutinio.

§ 69. - Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio.

Il presidente procede all'estrazione a sorte tra gli scrutatori escluso il vicepresidente di quello che dovrà estrarre le schede dall'urna ed assegna ad altro scrutatore il compito di deporre la scheda il cui voto è stato spogliato insieme con quelle già esaminate.

Degli altri scrutatori, ivi compreso quello con funzioni di vicepresidente, e del segretario, il presidente forma, poi, due gruppi distinti che seguiranno parallelamente le medesime operazioni di registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, in maniera che si possa avere un continuo reciproco controllo dei risultati.

Si tenga presente che il disposto dell'art. 14 del T.U. reg. n. 3/1960, secondo il quale per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio, deve coordinarsi opportunamente con il disposto del successivo art. 43, il quale stabilisce tassativamente il procedimento da seguire per le operazioni di spoglio. In base a tali norme, per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza dei seguenti soggetti: del presidente o del vicepresidente, dello scrutatore designato dalla sorte ad estrarre le schede dall'urna, di un altro scrutatore che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate di uguale contrassegno, infine almeno di un terzo scrutatore e del segretario che prendano nota, contemporaneamente ma separatamente, dei voti nei due esemplari delle tabelle di scrutinio.

Pertanto, durante lo scrutinio, dovranno essere presenti almeno cinque componenti dell'ufficio e cioè il presidente o il vicepresidente, tre scrutatori ed il segretario.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori della sezione. Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel precedente § 39.

§ 70 - Vari modi per esprimere il voto nell'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Dalla normativa introdotta con la l.r. n. 35/97, così come modificata dalla l.r. n° 6 del 05 aprile 2011 e dalla l.r. 11 agosto 2016 n. 17, emerge che per esprimere il voto l'elettore

deve tracciare con la matita copiativa un segno:

a) o sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco.

In tal caso il voto sarà attribuito esclusivamente a tale candidato senza estendersi alla lista o alle liste collegate;

b) o sul contrassegno della lista prescelta. **In tal caso il voto sarà attribuito alla lista e al candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;**

c) o sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e sul contrassegno della lista o di una delle liste ad esso collegate. **In tal caso il voto sarà attribuito sia al candidato alla carica di sindaco che alla lista prescelta ad esso collegata;**

d) o sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e sul contrassegno di una lista ad esso non collegata. **In tal caso il voto sarà attribuito al candidato alla carica di sindaco votato ed alla lista ad esso non collegata.**

Si evidenzia che la legge regionale n° 8 del 10 aprile 2013, ha introdotto la doppia preferenza di genere. Con tale innovazione legislativa viene ulteriormente affermato il principio dell'equilibrio di genere, che si realizza attraverso le disposizioni che prevedono la possibilità per l'elettore di esprimere una doppia preferenza, purché per candidati di genere diverso tra loro ed appartenenti alla stessa lista.

E' opportuno sottolineare come con tale norma, nel caso in cui le due preferenze si riferiscano entrambe a candidati dello stesso sesso, viene sancito l'annullamento soltanto della seconda preferenza espressa dall'elettore.

In definitiva, l'espressione delle due preferenze è sottoposta a due prescrizioni:

i candidati votati al consiglio comunale o circoscrizionale devono appartenere alla stessa lista;

i candidati al consiglio comunale o circoscrizionale votati devono appartenere ad un genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Con riferimento alla facoltà concessa all'elettore di esprimere sino ad un massimo di due preferenze, la nuova legge precisa che, qualora le preferenze espresse per i candidati della stessa lista, anche se di genere diverso, siano più di due, vengono ritenuti nulli i voti ai candidati, mentre si convalidano i voti per la sola lista.

Si ritiene utile evidenziare, inoltre, che alla luce di quanto previsto dalla legge regionale n° 8/2013 resta, ovviamente, salva la facoltà per l'elettore di esprimere una sola preferenza.

Infine, si rappresenta che le disposizioni contenute nella predetta legge si applicano anche alle elezioni a consiglieri delle circoscrizioni.

Ciascun elettore, quindi, può esprimere sino ad un massimo di due voti di preferenza scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista prescelta, i cognomi dei candidati alla carica di consigliere prescelto, o i cognomi e nomi nel caso di candidati che abbiano lo stesso cognome e quando occorre, la data ed il luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza, può scrivere uno dei due.

L'indicazione deve contenere a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione tra due candidati.

Nonostante la puntualità della previsione legislativa e delle corrispondenti istruzioni, è

stato rilevato che non sempre le modalità di voto vengono puntualmente osservate dagli elettori.

Ciò ha comportato, da parte dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione, l'adozione di criteri spesso disomogenei o difformi per dichiarare la validità o meno dei voti contenuti nelle schede votate; tale circostanza ha dato luogo ad un rilevante contenzioso elettorale.

Allo scopo di evitare o, comunque, di attenuare il fenomeno e, nell'impossibilità di individuare, dettagliatamente e con completezza tutte le possibili e diverse modalità di espressione del voto che possono comportare o meno la nullità dello stesso si è ritenuto opportuno allegare alla presente pubblicazione talune esemplificazioni, che possono servire da guida nella valutazione sulla validità dei voti espressi (cfr. allegati n. 2 e n. 3 riportati in Appendice).

CAPITOLO II

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI ED AVENTI PIÙ DI UNA SEZIONE ELETTORALE

§ 71. - Sistema elettorale.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco (art. 2 comma primo della l.r. n. 35/97 e s.m.i.).

Le modalità di votazione sono indicate: all'art. 2 della l.r. n.35/97 e s.m.i. per i comuni sino a 15.000 abitanti. Esse sono state illustrate nel precedente paragrafo 70. Per alcune esemplificazioni vedesi l'allegato 3 riportato in appendice.

§ 72. - Prospetti di scrutinio.

Per la registrazione dei voti di lista e di preferenza contenuti nelle schede si adoperano prospetti di scrutinio (Mod. n. 38-CS/l), contenenti dieci apposite tabelle così distinte:

- voti al candidato alla carica di sindaco validi compresi quelli contestati ed assegnati;
- voti nulli al candidato alla carica di sindaco;
- voti contestati e provvisoriamente non assegnati al candidato alla carica di sindaco;
- voti di lista validi compresi quelli contestati ed assegnati (in nero);
- voti di lista contestati e non assegnati (in rosso);
- voti di lista nulli (in rosso),
- voti di preferenza validi compresi quelli contestati ed assegnati (in nero);
- voti di preferenza nulli o contestati e non assegnati (in rosso);
- schede nulle (in verde);
- schede bianche (in verde);

Completato lo scrutinio, per ogni candidato, dopo l'ultima segnatura di registrazione dei voti sarà specificato in cifre ed in lettere il totale dei voti conseguiti.

§ 73. - Spoglio delle schede e registrazione dei voti.

Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli componenti del seggio, il presidente deve rimuovere dal suo bloccaggio l'urna contenente le schede votate e, senza aprirla, deve agitarla perchè le schede possano opportunamente mescolarsi.

Dopo di ciò il presidente fisserà nuovamente l'urna al tavolo e, dopo averla aperta, dichiarerà l'inizio della procedura delle operazioni di spoglio.

Lo scrutatore designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente.

Questi legge ad alta voce il nominativo del candidato alla carica di sindaco cui è dato il voto (ove l'elettore abbia tracciato un segno sul relativo rettangolo) e successivamente enuncia ad alta voce il contrassegno della lista alla quale è dato il voto (anche se non collegata al candidato alla carica di sindaco votato).

Nel caso in cui è contrassegnata solo la lista, il presidente ne enuncia il voto ad alta voce.

Il voto espresso per la lista (e per i candidati al consiglio) si estende al sindaco collegato.

Quindi, il presidente legge il nominativo del candidato al consiglio comunale cui è data la preferenza.

Un altro scrutatore ed il segretario annotano contemporaneamente ma separatamente nella tabella di scrutinio e annunziano il numero dei voti raggiunti da ciascun candidato alla carica di sindaco, da ciascuna lista e i voti di preferenza di ogni candidato.

Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non usate.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in particolar modo sull'ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti, contenuti in ciascuna scheda, devono essere compiute.

Si rammenta, infatti, che la vigente normativa non consente che schede contenenti espressione di voti di preferenza siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede. E vietato, quindi, estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella scatola, dopo spogliato il voto (art. 68 del TU. n. 570).

§ 74 - Casi di nullità - Schede bianche - Schede e voti contestati

La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore.

Tale principio è stato affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con la decisione n. 2/1982 e poi ribadito dalla costante giurisprudenza. In detta decisione è stato ritenuto che «vada dichiarati nulli solo quei voti che o siano addirittura firmati, ovvero contengano segni grafici tali che per la loro evidente mancanza di casualità o per la loro evidente estraneità all'espressione del voto, facciano concludere, in modo incontrovertibile, non solo nel senso della loro obiettiva e specifica riconoscibilità, ma anche nel senso della loro soggettiva specifica preordinazione al riconoscimento in sede di scrutinio. In tale prospettiva deve, altresì, ritenersi che un particolare favor voti deve ispirare il giudice, qualora si tratti di valutare schede che, per l'estrema incertezza dei segni in esse contenuti (omissis), indichino una scarsa o scarsissima dimestichezza del votante con la scrittura.

Per tali considerazioni il collegio ritiene (omissis) valido il voto di lista espresso in schede che rechino segnatura anormale o fuori centro del contrassegno, o segni di preferenza incomprensibili, o segni grafici privi di giustificazione, qualora possa ragio-

nevolmente escludersi che essi siano da interpretare come segni di riconoscimento».

Lo stesso Organo ha ritenuto che il voto espresso con mezzo differente dalla matita copiativa, fornita dall'ufficio elettorale, può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore ed è pertanto nullo (C.S. Sez. V, dee. n. 457 del 19 giugno 1981 dee. n. 39 del 18 marzo 1985).

A - Fatte salve le superiori considerazioni, si evidenzia che nel corso dello scrutinio possono verificarsi tre diversi tipi di nullità: 1° Nullità della scheda; 2° Nullità del voto di lista; 3° Nullità del voto di preferenza;

1) Nullità della scheda - La nullità della scheda determina, ovviamente, la nullità di tutti i voti espressi nella scheda. Questo tipo di nullità ricorre quando:

a) le schede non siano quelle prescritte dalla legge o non portino il bollo o la firma dello scrutatore (artt. 44 e 49, T.U. n. 3/1960);

b) le schede presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (artt. 44 e 49, T.U. n. 3/1960);

c) nelle schede venga espresso il voto per più di un candidato alla carica di sindaco, ovvero le schede non offrano la possibilità di identificare il candidato alla carica di sindaco prescelto.

Ovviamente in questo caso non devono essere presenti nella scheda de quo altri tipi di preferenze.

Si tenga conto che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

2) Nullità del voto di lista - Si ha nullità del voto di lista quando la scheda, pur essendo valida per il candidato alla carica di sindaco in quanto votata in maniera da non lasciar dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla predetta carica, non offra la possibilità di identificare la lista prescelta per l'elezione del consiglio.

3) Nullità del voto di preferenza - I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall'art. 38 del TU. n. 3/1960.

E' opportuno ribadire che la recente l.r. 8/2013 ha previsto la doppia preferenza di genere. Per la corretta validità di espressione del voto di preferenza si veda quanto descritto nel precedente paragrafo 70.

Si tenga presente, in questa sede, che la nullità della scheda, ovvero del voto di lista, determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza espresso nella scheda.

Invece la nullità del voto di preferenza o le eventuali contestazioni sul medesimo non importano, necessariamente, la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto per il candidato alla carica di sindaco e per la lista.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 38, comma 10, dichiara inefficace la preferenza espressa per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata; resta, naturalmente, valido il voto di lista.

Nel caso vengano espresse due preferenze a candidati di diverso genere ma appartenenti a liste diverse, si devono ritenere nulli entrambi i voti di preferenza per i candidati ed i voti di preferenza alle liste poiché in questo caso la volontà dell'elettore non è né chiara né desumibile.

Va inoltre precisato che, essendo stata da tempo soppressa la facoltà di esprimere il voto di preferenza a mezzo di numero e dovendo ora gli elettori esprimere tale voto con indicazione del cognome e nome o del solo cognome del candidato preferito occorre dare la più ampia applicazione del principio, del favor voti, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. **Ciò comporta che deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato preferito.**

Pertanto, ai sensi dell'art. 38, comma 9, è da considerarsi nullo il voto di preferenza solo nel caso in cui il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

B - Schede bianche.

Si considerano bianche le schede che, regolarmente bollate e firmate, non portino alcuna espressione di suffragio, né segni o traccia di scrittura.

Del numero delle schede nulle, delle schede bianche e dei voti nulli deve essere presa nota nel verbale.

C - Registrazione e inserimento negli appositi plichi.

Le schede nulle e le schede bianche vanno registrate, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Tali schede, unitamente a quelle contestate per i candidati alla carica di sindaco, debbono essere di volta in volta vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori ed incluse nella Busta n. 4 CS ter per essere allegate al verbale.

Le schede, ritenute valide per i candidati alla carica di sindaco, ma contenenti voti di lista o di preferenza nulli o contestati debbono essere incluse nella Busta n. 5 CS bis.

D - Contestazione dei voti ed incidenti. Loro annotazione a verbale.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti e sollevarsi contestazioni, le cui motivazioni devono essere riportate nel verbale, sulla validità di qualche scheda con riferimento al voto per i candidati alla carica di sindaco. In tal caso, la scheda contestata deve essere immediatamente vidimata, sulla facciata posteriore, dal presidente e da almeno due scrutatori.

Oltre alle schede contestate, siano state ammesse o meno dal presidente, devono essere allo stesso modo vidimate le carte relative ai reclami e alle proteste.

Per quanto riguarda, invece, i voti di lista o i voti di preferenza contestati, poiché non è l'intera scheda messa in discussione, è sufficiente indicare con precisione nel verbale il motivo delle contestazioni.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, sopra i reclami, anche orali, e sulla nullità dei voti (articolo 37 TU. n. 3/1960).

Nel verbale deve farsi menzione di queste decisioni del presidente, nonché di tutti i reclami presentati e delle proteste fatte e dei voti contestati, siano stati o non attribuiti.

I relativi atti verranno inclusi nella Busta n. 4 CS ter.

§ 75. - Operazioni di controllo dello spoglio.

Ultimato lo scrutinio, cioè dopo che nell'urna con le schede votate non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente conta le schede valide comprese quelle contenenti voti contestati e attribuiti.

Indi conta le seguenti altre schede: schede contenenti voti nulli, schede contenenti voti contestati e non attribuiti, schede nulle e schede bianche. Verifica, infine, se il totale di tutte queste schede corrisponda a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede valide spogliate, ivi comprese le contestate alle quali il presidente ha, in via provvisoria, attribuito la validità, deve corrispondere al totale dei voti validi (totale di coloro che hanno votato meno le schede bianche e nulle) risultanti dalla tabella in nero nel prospetto di scrutinio (Mod. n. 38 CS/1).

Il numero delle schede contenenti voti di lista nulli o contestati e non ammessi deve corrispondere, rispettivamente, a quello risultante dalle tabelle in rosso nel prospetto di scrutinio.

Il numero dei voti di preferenza validi, compresi quelli contestati ed assegnati, deve corrispondere al totale risultante dalla tabella in nero nel prospetto di scrutinio.

Il numero dei voti di preferenza nulli o contestati e non ammessi deve concordare con quello risultante dalla tabella in rosso nel prospetto di scrutinio.

Il numero delle schede nulle e delle schede bianche deve concordare con quello risultante dalle due tabelle in verde nel prospetto di scrutinio.

§ 76. - Rispondenza numerica tra schede spogliate e votanti.

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta che il numero delle schede spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato (vedi § 64). In caso di mancata rispondenza, egli ne indica i motivi nel verbale.

§ 77. -- Risultato dello scrutinio.

Ultimate le operazioni di controllo descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale.

La certificazione si effettua in base ad appositi elenchi predisposti nel relativo paragrafo del verbale da intestare alle singole liste concorrenti, per ciascuna delle quali verrà annotato il numero di voti di lista validi riportati nella sezione.

Nell'elenco poi vengono registrati tutti i candidati della lista, nell'ordine della loro iscrizione nella lista medesima, con l'indicazione, per ciascuno, dei voti di preferenza riportati. I candidati debbono essere compresi nell'elenco, anche se non hanno riportato alcun voto di preferenza. Il verbale redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i componenti dell'ufficio.

§ 78 - Formazione e trasmissione dei plichi.

Ultimate le operazioni di scrutinio e chiuso il verbale, il presidente procede alla formazione dei plichi per la trasmissione agli uffici competenti degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio:

a) raccoglie in un plico (BUSTA n. 4 - CS/bis) le schede deteriorate, le schede riconsegnate senza il bollo o la firma dello scrutatore, quelle ritirate ad elettori per artificioso indugio nella espressione del voto e quelle ritirate agli elettori che non si sono recati nella

cabina per esprimere il loro voto. Le schede deteriorate saranno vidimate dal presidente, le altre da almeno due componenti dell'ufficio.

b) ripone in un plico (BUSTA n. 4 - CS/ter), avendo cura di riunirle in distinti gruppi, le schede nulle, le schede contestate e non assegnate, le schede dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto e le carte relative ai reclami ed alle proteste: schede e carte devono risultare vidimate da almeno due componenti dell'ufficio. In detto plico viene inoltre inclusa una copia delle tabelle di scrutinio (Mod. n. 38 CS/1).

I predetti plichi, unitamente ad una copia del verbale, verranno inclusi in un altro plico (BUSTA n. 4 CS) che sarà rimesso all'ufficio della 1^a sezione, sede dell'adunanza dei presidenti delle sezioni o dell'Ufficio centrale (nei comuni superiori a 15.000 abitanti).

c) chiude le schede valide per le quali siano sorte contestazioni relativamente al voto di lista o di preferenza nella BUSTA n. 5 CS bis, che deve essere inserita nel plico di cui alla BUSTA n. 5 CS.

d) chiude, previa numerazione (art. 37, ultimo comma), tutte le altre schede spogliate e una copia delle tabelle di scrutinio nell'apposito plico (BUSTA n. 5 CS), recante le firme del presidente e del segretario. Il plico, unitamente alla BUSTA n. 4 CS, verrà inviato all'adunanza dei presidenti di seggio o all'ufficio centrale per i comuni superiori a 15.000 abitanti che poi, al compimento delle operazioni di propria competenza, provvederà al successivo inoltro dei predetti plichi all'Ufficio Territoriale del Governo.

L'altro esemplare del verbale viene chiuso nella BUSTA n. 6 CS e depositato nella segreteria del comune.

I plichi vengono trasmessi per il tramite del comune che ne organizza la raccolta, oppure, ove ciò non sia possibile, per mezzo di apposito messo che ne ritiri la ricevuta. Gli uffici che riceveranno i suddetti plichi, ne rilasceranno ricevuta sugli appositi moduli del Mod. n. 54 CS o 54 CS/bis.

§ 79. - Riconsegna del materiale.

Eseguiti tutti gli adempimenti di cui sopra, il presidente dell'ufficio elettorale curerà la riconsegna delle urne, anche se deteriorate, e del materiale della sezione al rappresentante del comune o al rappresentante della forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione. Nell'apposita Busta n. 7 CS saranno, quindi posti, a cura del presidente e del segretario della sezione, la cassetta con il bollo della sezione (togliendone la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, e ciò per evitare che versandosi, deteriori la cassetta ed il timbro stesso), le matite copiative rimaste, gli stampati e gli oggetti di cancelleria eventualmente avanzati ed una copia del verbale di riconsegna al comune del materiale della sezione (mod. n. 58 A).

La busta, firmata dal presidente e dal segretario, sarà chiusa alla presenza del rappresentante del comune o, in sua assenza, del rappresentante della forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione, e sarà ritirata dall'incaricato del comune, o dal rappresentante della forza pubblica per essere consegnata, subito, alla segreteria del comune.

La riconsegna del materiale della sezione, nei comuni aventi più di una sezione elettorale, verrà effettuata non appena ultimate tutte le operazioni della predetta sezione.

CAPITOLO III
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO E DI PROCLAMAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
NEI COMUNI CON UNA SOLA SEZIONE

§ 80. - Attestazione nel verbale dei risultati dello scrutinio.

Se il comune ha una sola sezione elettorale, il presidente, ultimate le operazioni di spoglio delle schede votate ed effettuati i riscontri di cui ai §§ 76 e 77 procede all'attestazione nel verbale, negli appositi prospetti, dei voti validi riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco, della cifra elettorale di ogni singola lista nonché dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, disponendoli successivamente secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali.

§ 81. - Proclamazione del Sindaco

Successivamente il presidente, a norma dell'art. 2, comma quarto, della l.r. n. 35/97 e s.m.i. per i comuni fino a 15.000 abitanti, proclama, eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

Nel caso che due candidati alla carica di sindaco abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti, il presidente, dandone atto nel verbale chiude le operazioni della sezione, che dovranno essere riprese, per la proclamazione degli eletti, al termine delle operazioni di ballottaggio.

§ 82. - Assegnazione dei seggi alle liste.

Dopo aver proceduto alla proclamazione del sindaco, il presidente attribuisce: per i comuni fino a 3.000 abitanti alla lista ad esso collegata (sindaco proclamato eletto) a norma del comma 5 bis dell'art. 2 della l.r. 35/97 come aggiunto dal comma 2 dell'art. 5 della l.r. 6/2011, e poi così modificato dall'art. 3, comma 1 lettera c) della l.r. 11 agosto 2016 n. 17, i due terzi dei seggi assegnati al comune, salvo quanto previsto dal comma 4bis dell'art. 2 della l.r. 35/1997 e s.m.i. (art. 3 della l.r. 17/2016), alla lista che è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore al candidato sindaco eletto, è attribuito il restante terzo. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia però ottenuto il 50% più uno dei voti validi, è alla stessa che va attribuito il 60% dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco eletto è attribuito il 40% dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco eletto ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

per i comuni fino a 15.000 abitanti alla lista ad esso collegata (sindaco proclamato eletto), a norma del comma 5 dell'art. 2 della l.r. 35/97 come modificato dal comma 1 dell'art. 5 della l.r. 6/2011, i due terzi dei seggi assegnati al comune, salvo quanto previsto dal comma 4bis dell'art. 2 della l.r. 35/1997 e s.m.i. (art. 3 della l.r. 17/2016). Al-l'altra lista, non collegata al sindaco eletto, che ha riportato il maggior numero di voti viene attribuito il rimanente terzo dei seggi.

Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia però ottenuto il 50% più uno dei voti validi, è alla stessa che va attribuito il 60% dei seggi. In tal caso alla lista collegata

al sindaco eletto è attribuito il 40% dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco eletto ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

In caso di ammissione di una sola lista di candidati si fa presente che il Consiglio di Stato, Sezione V. con la sentenza n. 1118 del 20 maggio 1994, ha stabilito che all'unica lista partecipante alla competizione elettorale debbano essere attribuiti tanti seggi quanti sono i consiglieri assegnati al comune.

§ 83. - Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4bis della l.r. 35/1997 e s.m.i. è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità dei voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (art. 3 l.r. 17/2016).

Assegnati i seggi a ciascuna lista, il presidente proclama eletti consiglieri comunali (salve le definitive decisioni del consiglio comunale) i candidati secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

In caso di assegnazione dei seggi all'unica lista partecipante alla consultazione elettorale, il presidente procede alle conseguenti proclamazioni, tenendo conto che alla lista vengono attribuiti tanti seggi quanti sono i candidati.

§ 84. - Chiusura del verbale e formazione dei plichi.

Ultimate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, si procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi indicati nel § 78.

I plichi contenenti un esemplare del verbale con i relativi allegati (BUSTA n. 4 CS) e le schede valide (BUSTA n. 5 CS) saranno subito rimessi al Prefetto dal presidente, o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori. Il plico, contenente il secondo esemplare del verbale (BUSTA n. 6 CS), viene depositato nella segreteria del comune.

Gli uffici che riceveranno i suddetti plichi ne rilasceranno ricevuta sugli appositi moduli del Mod. n. 54 CS o 54 CS/bis.

§ 85. - Scrutinio nel caso di presentazione od ammissione di una sola lista di candidati.

Nell'eventualità che sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati e, conseguentemente, una sola candidatura a sindaco, il presidente, prima di compiere le operazioni descritte nei paragrafi precedenti del presente capitolo, deve accertare se si sono verificate le condizioni richieste dall'art. 40 del T.U. n. 3/1960 e cioè:

- 1) se abbia votato almeno il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;
- 2) se la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti.

Per l'accertamento del numero dei votanti, ai fini della determinazione del primo quorum, il presidente terrà conto degli elettori iscritti nella lista di sezione, di quelli aggiunti alla stessa lista di sezione e di quelli risultanti dalle liste elettorali aggiunte. Nel caso che il primo quorum non sia raggiunto, il presidente deve dichiarare nulle le elezioni e chiudere le operazioni dell'Ufficio.

Se invece il primo quorum risulti raggiunto, il presidente passa ad accertare se sia rag-

giunto il secondo quorum prescritto dalla legge. A tale effetto, calcolata la cifra corrispondente al 50% del numero dei votanti, rileva se il numero di voti validi ottenuti dalla lista sia uguale o superiore alla predetta cifra.

Nel caso in cui non sia stato ottenuto un numero di voti validi pari o superiore alla cifra predetta il presidente dichiara nulla l'elezione e chiude le operazioni dell'ufficio.

In caso contrario, il presidente proclama eletto sindaco il candidato collegato all'unica lista e consiglieri comunali tutti i candidati della lista stessa.

I plichi contenenti un esemplare del verbale con i relativi allegati (BUSTA n. 4 CS) e le schede valide (BUSTA n. 5 CS) saranno subito rimessi al Prefetto dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori.

Il plico, contenente il secondo esemplare del verbale (BUSTA n. 6 CS), viene depositato nella segreteria del comune.

Gli uffici che riceveranno i suddetti plichi ne rilasceranno ricevuta sugli appositi moduli del Mod. n. 54 CS o 54 CS/bis.

§ 86. - Riconsegna del materiale.

Per la riconsegna del materiale della sezione al comune, si vedano le istruzioni di cui al § 79.

CAPITOLO IV LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

§ 87. Sistema elettorale

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

Il procedimento da seguire è indicato negli artt. 3 e 4 della l.r. n. 35/97 *così come modificati e/o sostituiti e integrati dalla l.r. n. 17 del 2016.*

Le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto sono state dettagliatamente illustrate al § 70 e si intendono, qui, integralmente richiamate. Per alcune esemplificazioni vedasi l'allegato 2 riportato in appendice.

§ 88. - Prospetti di scrutinio.

Per la registrazione dei voti di lista e di preferenza contenuti nelle schede si adoperano prospetti di scrutinio con tabelle analoghe a quelle previste per la elezione del sindaco e dei consigli dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e già illustrati al § 72.

§ 89. - Rinvio.

Per quanto riguarda il procedimento da osservare per lo spoglio e la registrazione dei voti ed inoltre per quanto riguarda i casi di nullità, le schede bianche, i voti contestati, le operazioni di controllo dello spoglio, l'accertamento della rispondenza numerica tra schede spogliate e votanti, la dichiarazione del risultato dello scrutinio, la formazione e la trasmissione dei plichi si richiamano le istruzioni dettate nei §§ 73, 74, 75, 76, 77 e 78 per la elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

§ 90. - Riconsegna del materiale

Per la riconsegna del materiale della sezione al comune, si vedano le istruzioni di cui al § 79.

La riconsegna del materiale della 1a sezione verrà effettuata non appena ultimate le operazioni dell'ufficio centrale.

CAPITOLO V LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

§ 91. - Sistema elettorale

Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.

Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme che disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il sindaco dei comuni in cui il consiglio comunale è eletto con l'applicazione del sistema proporzionale.

Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del consiglio di circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoghi dichiarazioni resa dai delegati delle liste interessate. All'atto della presentazione della lista o delle liste collegate, ciascun candidato alla carica di presidente deve altresì dichiarare di non avere accettato la candidatura alla stessa carica in altra circoscrizione.

La scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

È proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale 15.09.1997, n. 35, di seguito riportati:

"Art. 4

Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno.

Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.

3. Omissis

3-bis. Omissis

3-ter. Omissis

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 ... , sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 ... , sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Omissis

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

7-bis. Omissis

§ 92. - Prospetti di scrutinio

Per la registrazione dei voti di lista e di preferenza contenuti nelle schede, si adoperano i prospetti di scrutinio con relative tabelle di cui al Mod. n. 39-Q/1.

Successivamente i risultati scrutinati, saranno riepilogati nel verbale delle operazioni elettorali della sezione di cui al Mod. n. 39-Q.

§ 93. - Rinvio

Per quanto riguarda il procedimento da osservare per lo spoglio e la registrazione dei voti ed inoltre per quanto riguarda i casi di nullità, le schede bianche, i voti contestati, le operazioni di controllo dello spoglio, l'accertamento della rispondenza numerica tra schede spogliate e votanti, la dichiarazione del risultato di scrutinio, la formazione e la trasmissione dei plichi, si richiamano le istruzioni di cui al rinvio effettuato al § 89.

§ 94. - Riconsegna del materiale

Per la riconsegna del materiale della sezione al comune, si vedano le istruzioni di cui al § 79.

SEZIONE QUINTA

TURNO DI BALLOTTAGGIO

CAPITOLO I

OPERAZIONI DI SCRUTINIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO NEL SECONDO TURNO DI VOTAZIONE

§ 95. - Premessa.

La l.r. 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., prevede il ricorso al secondo turno di ballottaggio per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di parità fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno, come prescritto dall'art. 3 comma 4 il quale dispone che in caso di ulteriore parità, viene eletto sindaco il candidato più anziano di età; per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora nessun candidato alla carica di sindaco abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, fermo restando la disciplina dettata dal medesimo comma per i casi ivi specificati.

In tale circostanza, ai sensi del successivo comma 5, qualora nessun candidato ottenga l'elezione ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4, sono ammessi al secondo turno di ballottaggio, i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale, che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

§ 96. - Composizione e adempimenti dell'ufficio.

Le operazioni di votazione relative al turno di ballottaggio si svolgono secondo i termini e le modalità previste dall'art. 9 e 10 della l.r. n. 7/92, il quale conferma per il secondo turno le norme relative allo svolgimento del primo turno e gli uffici costituiti in quella occasione.

Si ribadiscono, pertanto, le istruzioni, fornite in precedenza con le seguenti precisazioni:

a) Consegna degli oggetti relativi alle operazioni elettorali

Il presidente, avuta conoscenza del risultato della elezione, nelle ore pomeridiane del sabato, ovvero il giorno stesso della votazione prima delle ore sei, nei locali dell'ufficio di sezione, riceve dal sindaco o da un suo delegato i seguenti oggetti occorrenti per le operazioni di ballottaggio del sindaco:

- 1) una urna per la votazione;
- 2) una cassetta o scatola per le schede di votazione;
- 3) il pacco delle schede di votazione;
- 4) la cassetta sigillata contenente il bollo della sezione;
- 5) una mazzetta di matite copiative;
- 6) la lista degli elettori della sezione;
- 7) una copia della predetta lista da affiggere nella sala delle elezioni, autenticata dal sindaco o dal segretario comunale;
- 8) le copie del manifesto con le due candidature ammesse al secondo turno;
- 9) fotocopia del § 2 del verbale di sezione relativo al primo turno, relativa ai rappre-

sentanti di lista già designati;

10) gli elenchi degli elettori di cui § 23;

11) il manifesto delle sanzioni penali;

12) il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione;

13) il pacco di cancelleria occorrente per le esigenze della sezione.

b) Espressione del voto

Il voto si esprime tracciando con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

Per le verbalizzazioni e la confezione dei plichi si adopereranno modelli contrassegnati dalla sigla Sb.

PARTE SECONDA

SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE

§ 97. - Norme vigenti.

Per i fatti imputabili ai componenti degli uffici elettorali sono previste le sanzioni di cui agli artt. dall'86 al 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 (riprodotte nel T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, agli artt. dal 63 al 79), così come modificate con la legge 24 novembre 1981, n. 689 e con la legge 2 marzo 2004, n. 61. Gli artt. dal 63 al 79 riproducono gli artt. dall'86 al 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. Vedasi, anche, l'art. 95 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 (le cui disposizioni sono state estese alle elezioni comunali dell'art. 3 della legge 10 agosto 1964, n. 663) nonché gli artt. 32, 34 e 113, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli artt. 416bis e 416ter del Codice Penale, nel testo introdotto con gli artt. 11bis e 11ter della legge 7 agosto 1992, n. 356. Si precisa, altresì, che gli originali importi delle pene pecuniarie sono stati aumentati ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961 n. 603 e dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e convertiti in euro a norma dell'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

§ 98. - Chi può promuovere l'azione penale.

E compito precipuo del presidente dell'ufficio elettorale rilevare i casi di infrazione alla legge che rivestono estremi di reato. Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 30 del T.U. reg. n. 3/1960, può anche disporre l'espulsione o l'arresto dei membri dell'ufficio, degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale, ha l'obbligo di fare rapporto al pubblico ministero o ad un ufficiale della polizia giudiziaria di ogni infrazione da chiunque commessa alle norme penali contenute nell'accennato T.U. n. 570/1960 come riprodotte nel D.P.R. n. 3/1960, della quale venga comunque a conoscenza (art. 331 del Codice di procedura penale).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'ufficio elettorale, i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente, che lo sostituisce.

Anche gli scrutatori ed il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali, che si dovessero riscontrare durante le operazioni di votazione e di scrutinio, e, a seconda che in esse incorrano il presidente o il vicepresidente, ovvero elettori o

rappresentanti di lista, dovranno provvedere a richiedere l'intervento della competente Autorità giudiziaria, oppure a sollecitare il presidente o il vicepresidente perchè procedano a fare il prescritto rapporto all'autorità competente.

Il medesimo obbligo competente agli agenti della forza pubblica e delle forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni elettorali.

Infine, qualunque elettore che, trovandosi presente nella sala delle elezioni, rilievi eventuali infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà procedere alla relativa denuncia.

ALLEGATO 1

MODELLO DEL BOLLO DELLA SEZIONE

Il bollo, in duralluminio è fornito dall'Assessorato Regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Regione.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno o di materiale sintetico debitamente sigillata, cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto fino al momento di inizio delle operazioni di votazione.



ALLEGATO 2

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ogni scheda elettorale reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, al cui fianco è/sono riportato/i il/i contrassegno/i della/e lista/e cui/ai quali il candidato è collegato.

Si illustra di seguito una guida semplice per una corretta espressione del voto, distinguendola tra comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Espressione del voto nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti comma 3 e comma 3bis, Art. 2, legge regionale 15 settembre 1997 n° 35 e s.m.i.

Art. 2

Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato.

Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3-bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.

MARIO ROSSI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input checked="" type="radio"/> Mario Tizio Lucia Caio		
GIUSEPPE BIANCHI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="radio"/> _____		
ANTONIO VERDI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="radio"/> _____		

In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista allo stesso collegata e per i candidati al consiglio.
Le stesse preferenze dell'esempio appena descritto possono essere espresse anche nel seguente modo:

MARIO ROSSI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="radio"/> Mario Tizio Lucia Caio		
GIUSEPPE BIANCHI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="radio"/> _____		
ANTONIO VERDI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="radio"/> _____		

Si può votare un candidato alla carica di sindaco ed una lista a lui collegata.

MARIO ROSSI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="radio"/> _____		
GIUSEPPE BIANCHI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="radio"/> _____		
ANTONIO VERDI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input checked="" type="radio"/> _____		

Si può votare un candidato alla carica di sindaco, una lista a lui non collegata ed uno o due candidati consiglieri tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome, prestampato, del candidato Sindaco, un segno sul contrassegno della lista allo stesso non collegata e/o scrivendo il cognome del candidato o dei candidati consiglieri.

MARIO ROSSI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="radio"/>	
GIUSEPPE BIANCHI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input checked="" type="radio"/> <i>caio</i>	
ANTONIO VERDI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="radio"/>	

In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista, non collegata al candidato sindaco, e per la/il candidata/o consigliere.

Si può votare un candidato alla carica di sindaco ed una lista a lui non collegata tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome, prestampato, del candidato Sindaco, un segno sul contrassegno della lista.

MARIO ROSSI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="radio"/>	
GIUSEPPE BIANCHI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input checked="" type="radio"/>	
ANTONIO VERDI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="radio"/>	

In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco e per la lista.

Si può esprimere un solo voto di preferenza per il consiglio, scrivendo nell'apposita riga, tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il cognome del candidato consigliere. In caso di due candidati consiglieri con lo stesso cognome occorre aggiungere, al cognome, anche il nome.

MARIO ROSSI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="radio"/> <i>caio</i>	
GIUSEPPE BIANCHI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="radio"/>	
ANTONIO VERDI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="radio"/>	

In questo caso la preferenza espressa si estende al candidato alla carica di sindaco ed è valida anche per la lista per il/la candidato/a consigliere.

Il solo segno sul contrassegno della lista estende il voto al candidato sindaco collegato.

MARIO ROSSI	<input checked="" type="radio"/>	_____
(candidato alla carica di sindaco)		
GIUSEPPE BIANCHI	<input type="radio"/>	_____
(candidato alla carica di sindaco)		
ANTONIO VERDI	<input type="radio"/>	_____
(candidato alla carica di sindaco)		

In questo caso il voto è valido per la lista contrassegnata e per il candidato sindaco.

Si può votare un candidato alla carica di sindaco senza esprimere nessun'altra preferenza.

MARIO ROSSI	<input type="radio"/>	_____
(candidato alla carica di sindaco)		
GIUSEPPE BIANCHI	<input type="radio"/>	_____
(candidato alla carica di sindaco)		
ANTONIO VERDI	<input type="radio"/>	_____
(candidato alla carica di sindaco)		

In questo caso il voto è valido solo per il candidato sindaco senza che il voto si estenda alla lista ad esso collegata.

Espressione del voto nei comuni con popolazione legale superiore a 15.000 abitanti.

Artt. 3 e 4, legge regionale 15 settembre 1997 n° 35 e s.m.i.

Gli esempi riprodotti in precedenza, possono essere riportati per questa fascia di comuni poiché l'unica differenza è che il candidato sindaco può essere collegato con una o più liste. Si ripropone un solo esempio solo per visualizzare un modello di scheda con il candidato sindaco collegato a più liste.

Art. 3

Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui

il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al quaranta per cento dei voti validi è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.

5. Qualora nessun candidato ottenga l'elezione ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

Omissis

Art. 4

Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

1. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco.

3-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.

3-ter. Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7.

	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
GIUSEPPE BIANCHI	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
(candidato alla carica di sindaco)			<input type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/> Lucia Caio	GIULIO VERDI	<input type="radio"/>
	Mario Tizio	(candidato alla carica di sindaco)	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
MARCO ROSSI	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
(candidato alla carica di sindaco)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

DOPPIA PREFERENZA DI GENERE

Si può votare un candidato alla carica di sindaco ed una lista a lui non collegata tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome prestampato, del candidato Sindaco, un segno sul contrassegno della lista e, nelle corrispondenti righe, scrivere il cognome dei candidati al consiglio. I candidati al consiglio votati devono necessariamente appartenere uno al genere femminile ed uno al genere maschile.

	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
GIUSEPPE BIANCHI	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
(candidato alla carica di sindaco)			<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	GIULIO VERDI	<input type="radio"/>
		(candidato alla carica di sindaco)	<input type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/> Lucia Caio		<input type="radio"/>
MARCO ROSSI	Mario Tizio		<input type="radio"/>
(candidato alla carica di sindaco)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista, non collegata al candidato sindaco, e per i candidati al consiglio.

Si può votare un candidato alla carica di sindaco ed una lista a lui collegata tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome prestampato, del candidato Sindaco, un segno sul contrassegno della lista e, nelle corrispondenti righe, scrivere il cognome dei candidati al consiglio. I candidati al consiglio votati devono necessariamente appartenere uno al genere femminile ed uno al genere maschile. Qualora l'elettore non tracci alcun segno sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco apponendo il segno solo sul contrassegno di lista ad esso collegato, per l'effetto trascinamento il voto è valido sia per il candidato sindaco, sia per la lista collegata.

	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
GIUSEPPE BIANCHI	<input checked="" type="radio"/>	Lucia Tizio	<input type="radio"/>
(candidato alla carica di sindaco)		Mario Caio	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	GIULIO VERDI	<input type="radio"/>
		(candidato alla carica di sindaco)	<input type="radio"/>
MARCO ROSSI	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
(candidato alla carica di sindaco)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista allo stesso collegata e per i candidati al consiglio.

Caso in cui le preferenze per i candidati al consiglio appartengono allo stesso genere

	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
GIUSEPPE BIANCHI	<input checked="" type="radio"/>	Luca Tizio	<input type="radio"/>
(candidato alla carica di sindaco)		Mario Caio	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	GIULIO VERDI	<input type="radio"/>
		(candidato alla carica di sindaco)	<input type="radio"/>
MARCO ROSSI	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
(candidato alla carica di sindaco)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista allo stesso collegata e per il candidato votato (Luca Tizio) nel rigo contraddistinto nella scheda elettorale dal numero 1 poiché l'art. 1 legge regionale n° 8 del 10 aprile 2013 tra l'altro dispone "pena la nullità della seconda preferenza".

Caso in cui le preferenze per i candidati al consiglio sono più di due

	<input type="radio"/> _____		<input type="radio"/> _____
			<input type="radio"/> _____
GIUSEPPE BIANCHI	<input checked="" type="radio"/> Lucia Tizio Mario Caio Luca Sempronio		
(candidato alla carica di sindaco)			<input type="radio"/> _____
	<input type="radio"/> _____	GIULIO VERDI	
		(candidato alla carica di sindaco)	<input type="radio"/> _____
	<input type="radio"/> _____		<input type="radio"/> _____
MARCO ROSSI			<input type="radio"/> _____
(candidato alla carica di sindaco)	<input type="radio"/> _____		<input type="radio"/> _____

In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista ed è nullo per i candidati votati poiché il comma 3 dell'art. 1 legge regionale n° 8 del 10 aprile 2013 tra l'altro dispone "Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per i candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista,.....".

ALLEGATO 3
Casi particolari di espressione del voto

	○ _____		○ _____
GIUSEPPE BIANCHI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	○ _____	GIULIO VERDI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	○ _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Tizio		○ _____
MARCO ROSSI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	○ _____		○ _____
	○ _____		○ _____

Tizio è candidato/a a consigliere della lista contrassegnata dall'elettore. In questo caso il voto è valido per la lista e per il candidato/a consigliere. Il voto è nullo per il candidato alla carica di sindaco poiché l'elettore non si è espresso in modo univoco. (art. 49, primo comma del T.U. Reg. n° 3/60).

	○ _____		○ _____
GIUSEPPE BIANCHI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	○ _____	GIULIO VERDI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	○ _____
	<input checked="" type="checkbox"/> 1		○ _____
MARCO ROSSI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	○ _____		○ _____
	○ _____		○ _____

In questo caso il voto di lista è valido anche per il candidato sindaco, è nullo il voto di preferenza. (art. 3 comma 3 l. r. 35/97 e s.m.i., art. 38 comma 7 del T.U. D.P.Reg. 3/60).

	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
GIUSEPPE BIANCHI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	GIULIO VERDI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
MARCO ROSSI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

In questo caso, non vi è nessuna espressione di voto per il candidato sindaco né per la lista ed è nullo il voto di preferenza non essendo attribuibile a nessun candidato consigliere. (art. 3 comma 3 l. r. 35/97 e s.m.i., art. 38 comma 5 e7, ed art. 49 primo comma del T.U. D.P.Reg. 3/60)

MARIO ROSSI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="radio"/>		
GIUSEPPE BIANCHI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input checked="" type="radio"/>		
ANTONIO VERDI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input checked="" type="radio"/>		

In questo caso non vi è espressione di voto per il candidato sindaco, né espressione di preferenza per un candidato al consiglio. E' altresì nullo il voto di lista considerato che manca una palese ed univoca volontà dell'elettore. La scheda è nulla (art. 44 comma 1 del T.U. D.P.Reg. 3/60).

MARIO ROSSI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="radio"/>		
GIUSEPPE BIANCHI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input checked="" type="radio"/>	Tizio	
ANTONIO VERDI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	<input checked="" type="radio"/>		

L'espressione di voto per il candidato al consiglio Tizio è valida se egli appartiene alla lista identificata con il contrassegno posto a fianco, è nullo se appartiene ad una lista diversa considerato che non ci sarebbe univocità nella manifestazione di volontà. E' altresì nullo il voto di lista dell'altra lista contrassegnata. (art. 38 penultimo comma del T.U. D.P.Reg. 3/60; art. 6 comma 1 del D.P.R. 132/93; art. 44 comma 1 del T.U. D.P.Reg. 3/60). Qualora il voto al candidato consigliere, e quindi alla lista di appartenenza, è riconosciuto valido, il voto si estende anche al candidato sindaco.